Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Venerdì, 31 luglio** — **Numero 178.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 451 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, che aggiunge nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale delle finanze un nuovo posto di direttore generale;

Visto l'art. 32 del R. decreto 29 agosto 1897, n. 512, che approva il regolamento pel personale degli uffici finanziari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'attuale Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari, istituita col R. decreto del 17 luglio 1867, n. 3809, sono sostituite due Direzioni generali, denominate:

la prima: Direzione generale delle tasse sugli affari;

la seconda: Direzione generale del demanio pubblico e patrimoniale.

Art. 2.

Con decreto del ministro delle finanze verrà provveduto alla attribuzione dei servizi e del personale a ciascuna delle due Direzioni generali predetto e a quant'altro occorre per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO

Il numero 452 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 3 marzo 1907 del sindaco di Mola di Bari, intesa ad ottenere la inscrizione del porto di Mola di Bari, attualmente della 2ª categoria (1ª classe), nella 1ª categoria, quale porto di rifugio;

Ritenuto che tale porto ha effettivamente i requisiti voluti dalla legge per essere inscritto in 1ª categoria, potendo servire di rifugio al piccolo naviglio di quella costa;

Sentito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, del Consiglio superiore di marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Vista la legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, ed il regolamento 26 settembre 1904, n. 713;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il porto di Mola di Bari, in provincia di Bari, è inscritto nella prima categoria, come porto di rifugio, nell'interesse della navigazione generale, ferma restando l'attuale classifica nella 2ª categoria, 4ª classe, nei riguardi commerciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1908

VITTORIO EMANUELE.

P. BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **453** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 111, relativa ai servizi postali e commerciali marittimi;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi centrali, costituenti la direzione generale delle ferrovie dello Stato, sono in numero di dodici, ripartiti come segue:

I - Segretariato - (Affari generali - Contratti - Istituto sperimentale - Espropriazioni);
II - Ragioneria e Cassa;
III - Legale;
IV - Personale e previdenza;
V - Sanitario;
VI - Approvvigionamenti e magazzini;
VII - Movimento e traffico - (Stazioni - Treni - Orari - Circolazione veicoli);
VIII - Commerciale e controllo prodotti;
IX - Navigazione;
X - Trazione (a vapore ed elettrica), materiale rotabile e officine;
XI - Mantenimento, sorveglianza e lavori (sedente in Bologna);
XII - Costruzioni (Studi e costruzione di nuove linee - Grandi lavori indipendenti dall'esercizio).

I servizi dal VII al XII sono raggruppati come segue:

il VII e l'VIII costituiscono il gruppo esercizio;
il IX e il X il gruppo locomozione;
l'XI e il XII il gruppo lavori.

Art. 2.

Agli affari di stralcio delle gestioni dipendenti dai contratti approvati colla legge del 27 aprile 1885, n. 3048, provvede un apposito ufficio provvisorio, che fa parte del gruppo lavori ed è retto da un membro dell'Ispettorato centrale.

Art. 3.

Dal Consiglio di amministrazione sarà stabilita la data di attuazione del nuovo ordinamento dei servizi centrali di cui nel presente decreto, e da tale data resteranno abrogate le disposizioni del R. decreto n. 259 del 15 giugno 1905.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCLXII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV (parte supplementare), che approva lo statuto organico ed il regolamento del Collegio convitto Ghislieri di Pavia;

Veduto il R. decreto 15 maggio 1905, n. CXVII, con cui vennero modificati alcuni articoli del detto statuto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il regolamento del Collegio convitto Ghislieri, approvato con R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV (parte supplementare) e modificato con successivi RR. decreti del 30 novembre 1899, n. CCCXC (parte supplementare), 18 febbraio 1900, n. LVI (parte supplementare) e 18 febbraio 1906, n. LXXIX (parte supplementare) è abrogato.

È approvato il regolamento del Collegio convitto Ghislieri, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Nuovo testo di regolamento

pel R. Collegio convitto Ghislieri in Pavia in sostituzione di quello approvato con R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV (*Gazzetta ufficiale* 26 febbraio 1896, n. 47), modificato con R. decreto 30 novembre 1899, n. CCCXC (parte supplementare), R. decreto 18 febbraio 1900, n. LVI (parte supplementare), R. decreto 18 febbraio 1906, n. LXXIX (parte supplementare).

PARTE I.

Dell'Istituto Ghislieri

TITOLO I.

Del Collegio-convitto

CAPO I.

Dei posti di studio di fondazione Ghislieri.

Art. 1.

Il collegio Ghislieri di Pavia accoglie e mantiene gratuitamente in convitto, un determinato numero di giovani d'ingegno e poveri, affichè i medesimi possano educarsi ai buoni costumi ed istruirsi nelle lettere e nelle scienze all'Università di Pavia.

Art. 2.

Il numero dei posti di studio da conferirsi, verrà fissato di anno in anno dal Consiglio d'amministrazione, in proporzione della rendita disponibile.

La relativa deliberazione, corredata dei documenti che la giustifichino, sarà trasmessa, prima dell'apertura del concorso, al Ministero della pubblica istruzione, per le osservazioni ch'esso crederà opportune.

Art. 3.

Ogni anno entro il mese di maggio, il rettore del Collegio comunica la vacanza dei posti Ghislieri al Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

I posti di studio nel Collegio convitto Ghislieri, si conferiscono a mezzo di concorso per esami da darsi all'Università di Pavia, colle norme stabilite da speciale regolamento. Il concorso viene bandito dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

I concorrenti ai posti di studio nel Collegio Ghislieri, devono presentare al Consiglio d'amministrazione, regolare istanza fornita dei [illegible]

[illegible] territorio delle otto Provincie lombarde di cui all'art. 7 dello statuto, come sono attualmente costituite;

2° attestazione del sindaco, comprovante che i genitori o almeno il padre, appartengano alle otto Provincie lombarde come sopra, oppure che v'abbiano domicilio almeno da 20 anni e vi tengano residenza, e nel caso che il giovane aspiri ad uno dei posti riservati alla città e alla diocesi di Pavia, la prova di esservi nato e ancora domiciliato.

È considerato come appartenente alle otto Provincie preindicate, anche il giovane nato fuori di esse, quando la sua famiglia, appartenente per nascita dei genitori o almeno del padre alle Provincie medesime, abbia trasferito il proprio domicilio o residenza in altra Provincia del Regno od anche all'estero, purchè in quest'ultimo caso abbia conservato la cittadinanza nazionale;

3° prospetto indicante il risultato degli esami nei tre ultimi anni;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui tenne dimora negli ultimi tre anni;

5° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante che il giovane fu rivaccinato;

6° attestazione del sindaco sullo stato della famiglia del concorrente.

Tale attestazione deve indicare:

a) il luogo di nascita del medesimo;

b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

d) la natura, la quantità e il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime nel Comune ed altrove;

e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

7° attestato dell'agente delle imposte, sull'ammontare delle imposte dirette pagate da ciascun membro della famiglia;

8° dichiarazione del padre o in sua mancanza, della madre o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove, redditi di qualunque natura e se il concorrente fruisca di altra beneficenza pubblica o privata.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione, oltre i documenti di cui all'articolo precedente, può sempre, ove lo creda necessario, assumere ulteriori informazioni circa le condizioni economiche e la condotta dei concorrenti.

Art. 7.

I concorrenti ai due posti speciali assegnati alla città o diocesi di Pavia dalle tavole di fondazione, devono farne espressa dichiarazione nella loro istanza.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione giudica sui requisiti per l'ammissione dei concorrenti all'esame.

Il rettore della Università, invitato dal Consiglio d'amministrazione, nomina la Commissione esaminatrice e presiede alle operazioni del concorso.

A ciascuno dei membri della Commissione esaminatrice è corrisposta, dal Consiglio suddetto, un'indennità di L. 150. Agli impiegati della segreteria universitaria è accordata, in totale, una rimunerazione di L. 150.

Art. 9.

I concorrenti, prima di essere ammessi all'esame, vengono sottoposti ad una visita medica allo scopo di accertare che sono di buona complessione e scevri da infermità comunicabili.

Art. 10.

[illegible] nel convitto per attendere agli studi continuamente nell'Università di Pavia e per sostenervi gli esami.

Quelli però che si recano alle scuole superiori d'applicazione per seguirvi gli studi che mancassero nell'Università di Pavia, e necessari per compiere la loro carriera scolastica, sono dalla fondazione Ghislieri provveduti di un assegno mensile di L. 70, se la loro famiglia risiede nel luogo di studio, e di L. 90 se risiede altrove. Complessivamente l'assegno non potrà superare, pei primi le L. 700 annue e pei secondi le L. 900 annue.

Art. 11.

L'assegno è pagato dalla Cassa dell'amministrazione in rate mensili posticipate. Per conseguire il pagamento, devono gli alunni presentare ogni mese al Consiglio d'amministrazione, per il tramite del rettore del Collegio, la loro quietanza con una attestazione del direttore dell'Istituto al quale sono inscritti circa la loro assiduità alle scuole.

Art. 12.

Gli alunni conservano il posto finchè hanno compiuto il corso degli studi a cui sono ascritti, semprechè ottengano la conferma annuale a norma dello statuto.

Art. 13.

Per ottenere la conferma annuale gli alunni devono:

1° riprodurre l'attestazione del sindaco, di cui all'art. 5, n. 6 coll'aggiunta non essere intervenuto alcun miglioramento nello stato economico della famiglia;

2° avere tenuta costantemente una condotta irreprensibile a giudizio della Commissione di disciplina;

3° aver superato, a primo scrutinio, nelle due sessioni ordinarie, tutti gli esami nelle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per l'anno precedente e riportato in essi il numero dei punti occorrenti per la dispensa totale dalle tasse, secondo le norme dei regolamenti per le Università e per le scuole di applicazione alle quali sono inscritti gli alunni esterni del collegio. Tuttavia possono essere confermati col ritardo rispettivamente di uno, due, tre mesi nella riammissione al godimento del beneficio, quegli alunni che avessero riportato una media complessiva inferiore di uno, due, tre punti, purchè in ciascun esame abbiano ottenuto non meno di otto decimi, o che pur avendo la media indispensabile per la conferma incondizionata, avessero riportato in un solo esame non meno di sette decimi.

L'alunno che abbia perduto il posto per difetto dei punti di merito sopraindicati, ma che abbia riportato almeno sette decimi in ciascuna prova, potrà ricuperarlo nell'anno successivo a condizione che consegua i punti prescritti per la dispensa totale dalle tasse. Egli però dovrà compiere l'anno di studio e sostenere i relativi esami nella Università di Pavia, a meno che non appartenga ad una scuola di applicazione, o che non abbia ottenuto dal Consiglio di amministrazione il permesso di inscriversi in altra Università. All'infuori di questo caso, l'alunno che abbia perduto il posto non potrà a nessun titolo ricuperarlo, nemmeno ripresentandosi al concorso.

CAPO II.

Dei posti di studio di fondazione Castiglioni.

Art. 14.

I quattro alunni della fondazione Castiglioni, sono nominati dal patrono temporario della medesima indipendentemente da concorso o da esame.

Art. 15.

La vacanza dei posti di fondazione Castiglioni, è notificata dal rettore al Consiglio d'amministrazione, il quale ne informa il patrono e col mezzo di manifesto da pubblicarsi nei modi regolari, quanti potessero vantar diritto di prelazione.

Art. 16

Il patrono della fondazione Castiglioni rimette gli atti di nomina al Consiglio di amministrazione a cui è riservato il diritto di assicurarsi se i presentati posseggono i requisiti prescritti dalla fondazione Castiglioni e dai numeri 4 e 5 del precedente art. 5. Il giudizio sulle condizioni economiche disagiate dei beneficati è lasciato al patrono, tanto per il caso della nomina, quanto per quello della conferma annuale del posto.

Art. 17.

Gli alunni della fondazione Castiglioni sono pareggiati a quelli della fondazione Ghislieri, nei diritti come negli obblighi.

Tuttavia gli alunni appartenenti alla famiglia del patrono potranno conservare il posto, quand'anche abbiano riportato nei singoli esami soltanto i punti necessari alla semplice promozione, ma sotto la condizione che abbiano tenuto sempre una condotta irreprensibile e dato prova, altrimenti, di applicazione allo studio.

Art. 18.

Nel caso che il patrono intendesse di erogare in favore di un giovane appartenente alla sua famiglia, la pensione di un posto a sensi degli articoli 21 e 26 della convenzione 5 giugno 1804 inserita nell'istromento 6 maggio 1862 a rogito Bellati, l'assegno annuale di L. 691.35 sarà pagato dalla Cassa del R. Collegio Ghislieri, in rate trimestrali anticipate, al giovine beneficato o al suo legale rappresentante, se esso fosse minore degli anni 18, mediante presentazione della quitanza e dell'attestato di cui al precedente art. 10. La conferma annuale del beneficato sarà concessa dal patrono con semplice lettera diretta al Consiglio di amministrazione.

TITOLO II.

Della direzione del convitto

CAPO I.

Del rettore.

Art. 19.

La direzione del convitto ha per oggetto il buon andamento del medesimo, l'educazione, gli studi, il profitto degli alunni nei rapporti col Collegio, coll'Università e con altri Istituti superiori o colle famiglie. Essa è affidata al rettore, il quale, per tutto ciò che la concerne, corrisponde direttamente col ministro della pubblica istruzione.

Art. 20.

Il rettore abita nel convitto in stanze assegnate a lui e alla sua famiglia; non può avere altro impegno fuori del Collegio, nè assentarsi dalla città senza aver provveduto alla supplenza.

Art. 21.

Il rettore avverte ogni alunno che entra nuovo in Collegio dei doveri che gli incombono, gli consegna una copia del regolamento interno che contiene tutte le discipline, riceve la parola d'onore che lo osserverà fedelmente e ne fa risultare per via di protocollo firmato da lui e dall'alunno.

Art. 22.

Spetta al rettore:

a) invigilare sulla condotta e sui costumi degli alunni così nel recinto dello stabilimento come fuori di esso; avvicinarli per educarne il carattere e l'ingegno; vegliare attentamente sulla loro applicazione agli studi, procacciandosi informazioni circa la loro frequenza alle lezioni ed il profitto; ammonirli quando cadono in qualche mancanza, tenersi in corrispondenza colle famiglie degli alunni per ragguagliarle dei loro procedimenti e per invocarne all'occorrenza l'intervento;

b) stabilire le norme concernenti la distribuzione delle occupazioni, gli orari e quelle di comune convivenza e d'igiene.

Art. 23

Alla fine dell'anno scolastico e non oltre il mese di agosto, il

rettore presenta al Ministero della pubblica istruzione e al Consiglio d'amministrazione, una relazione sull'andamento del convitto e su ciò che può conferire al miglioramento del medesimo.

CAPO II.

Degli alunni.

Art. 24.

Il convitto Ghislieri si apre un giorno prima dell'apertura dell'Università, si chiude il giorno in cui termina la sessione ordinaria estiva d'esame.

Tutti gli alunni devono trovarsi nel Collegio all'apertura del medesimo e ciascuno ne esce il giorno successivo a quello in cui ha sostenuto l'ultimo esame.

Chi tarda a lasciare il Collegio oltre il termine accennato, non potrà esservi riamesso l'anno successivo se non colla perdita di altrettanti giorni o di un numero doppio di giorni a giudizio della Commissione di disciplina, salvo le altre sanzioni di cui all'articolo 33 quando il fatto abbia il carattere di una infrazione alla disciplina del convitto. Se il ritardo è da parte di un alunno che abbia terminato gli studi, gli viene trattenuta sul suo deposito, di cui all'art. 26, una somma corrispondente ad altrettante diarie di vitto.

L'alunno che non abbia a sostenere alcun esame, deve lasciare il Collegio nel giorno segnato dal calendario per la chiusura dei corsi universitari.

In caso di chiusura dell'Università per tutta la durata dell'anno scolastico, rimane chiuso anche il convitto. In caso di chiusura temporanea, potrà il rettore concedere agli alunni di recarsi presso le loro famiglie per la durata di essa.

Se alla chiusura temporanea dell'Università si procede per motivi disciplinari ed essa dura per più di una settimana, il Consiglio di amministrazione, udito il rettore del Collegio, può deliberare anche la chiusura del convitto.

Art. 25.

Nel Collegio convitto gli alunni sono alloggiati in camere separate, fornite dei mobili necessari, ed hanno la mensa in comune, il riscaldamento e l'illuminazione.

Art. 26.

Ogni alunno entrando in Collegio riceve in consegna dall'economo le suppellettili della camera che gli è destinata dal rettore e si obbliga con dichiarazione scritta di restituirle alla fine dell'anno nella stessa condizione, salvo il naturale deperimento. Egli risponde dei danni che può aver recato al Collegio; ed a tal fine in ogni anno lascia in deposito la somma di lire venti nelle mani dell'economo, il quale lo versa, senza detrazione, nella Cassa del Collegio.

Al termine dell'anno scolastico l'economo fa il conto d'ogni alunno per guasti eventualmente recati o per rimborsi di cui all'art. 24 e a mezzo del rettore lo trasmette al Consiglio d'amministrazione per la ritenuta sui rispettivi depositi. Questi poi, a mezzo dell'economo, sono restituiti in tutto o in parte agli alunni che ne facessero domanda.

Art. 27.

L'alunno deve portare con sè, oltre il vestiario ed il corredo necessario per la pulizia della persona, anche la biancheria e le coperte da letto.

Ogni cosa deve essere riconosciuta decente e in buona condizione. La custodia e la lavatura, come la rammendatura e la stiratura del corredo personale e da letto, sono a carico dell'alunno.

L'alunno deve vestire abiti decenti.

Art. 28.

Il Collegio convitto rimane aperto ogni giorno dalle ore mattutine sino alle ore dieci di sera. Nessun alunno può rientrare più tardi o pernottare fuori del Collegio o assentarsi dalla città senza il permesso scritto, ottenuto volta per volta dal rettore.

Art. 29.

È vietato d'introdurre in Collegio qualsivoglia persona, senza il biglietto di permesso del rettore.

Art. 30.

Gli alunni sono tenuti a frequentare con diligenza esemplare le lezioni dei loro professori all'Università ed a giustificare le assenze tanto ai professori quanto al rettore con un motivo legittimo.

Art. 31.

Gli alunni hanno obbligo di sostenere nella sessione ordinaria estiva il numero maggiore degli esami obbligatorî. Il rettore ha facoltà di concedere, qualora vi siano speciali ragioni, la dispensa in parte od anche in tutto da quest'obbligo.

A quest'uopo tutti gli alunni hanno il dovere di dichiarare al rettore, prima che si apra la sessione estiva, a quali esami abbiano domandato l'iscrizione, intendendosi che il fatto di aver chiesto l'iscrizione costituisca obbligo di presentarvisi.

Entro il giorno stesso in cui un alunno ha sostenuto un esame, deve darne notizia al rettore comunicandogli il voto riportato. Il fatto di ritirarsi da un esame dopo esservisi presentato, potrà essere oggetto di speciali provvedimenti da parte della Commissione di disciplina, su proposta del rettore.

Il rettore e la Commissione di disciplina, nella loro rispettiva competenza, giudicheranno sul modo e sulla misura con cui ciascun alunno avrà soddisfatto agli obblighi specificati nel presente articolo o sulle ragioni per cui ad essi sia in tutto o in parte venuto meno e sugli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 32.

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni devono presentare al rettore gli attestati degli esami sostenuti per le deliberazioni circa la conferma annuale ed entro il mese di settembre, il certificato economico di cui all'art. 13, n. 1.

Sono pure obbligati a notificare al rettore, entrando ogni anno in convitto, la residenza della loro famiglia e, durante l'anno, ogni eventuale mutazione della medesima.

Art. 33.

Le infrazioni della disciplina e la inosservanza dei doveri scolastici sono punite coll'ammonizione verbale, coll'ammonizione scritta, colla sospensione dal beneficio che da un minimo di sette giorni può estendersi ad un intero anno scolastico e colla espulsione.

Gli alunni che frequentano gli Istituti superiori fuori di Pavia sono puniti coll'ammonizione, colla sospensione e colla privazione dell'assegno.

Art. 34.

L'ammonizione verbale e l'ammonizione scritta si applicano per gli atti di semplice indisciplina e per negligenza allo studio.

La sospensione si applica dopo due ammonizioni scritte e nel caso di più gravi infrazioni.

La espulsione si applica agli alunni già puniti colla sospensione; agli espulsi dall'Università; ai colpevoli delle mancanze all'onore o di delitto comune.

Art. 35.

Il primo e secondo grado di pena sono applicati dal rettore o dalla Commissione di disciplina; gli altri da questa ultima.

La Commissione di disciplina istituisce un regolare processo scritto al quale è chiamato l'alunno che vi ha dato occasione, per le sue discolpe e pronunzia un giudizio motivato.

Nel caso di insubordinazione collettiva, il rettore dell'Istituto

può rimuovere sull'atto i promotori ed i più riottosi, riferendone tosto alla Commissione di disciplina pel provvedimento definitivo.

I casi di espulsione sono comunicati al ministro della pubblica istruzione dal presidente della Commissione di disciplina. Lo stesso presidente notificherà al patrono della fondazione Castiglioni i casi di sospensione dal posto o di perdita del medesimo, nei quali avessero ad incorrere gli alunni appartenenti alla detta fondazione.

Art 36.

La Commissione di disciplina siede in uno dei locali dell'Amministrazione; è convocata dal presidente ogni quadrimestre durante l'anno scolastico e tutte le volte che abbia ad esercitare il suo ufficio, ovvero che il rettore od altro commissario ne faccia domanda.

La relazione sugli oggetti da trattarsi, salvo i casi di urgenza, verrà presentata almeno 24 ore prima al presidente e depositata nella sala delle adunanze onde i commissari ne possano prendere notizia.

Delle adunanze della Commissione è tenuto processo verbale a cura del segretario. I processi verbali rimangono presso il presidente della Commissione, al quale il rettore comunica altresì le ammonizioni da lui inflitte. La Commissione di disciplina esercita le sue funzioni in base ad uno speciale regolamento da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 37.

Gli alunni non possono esigere dagli inservienti servizi diversi da quelli a cui gli inservienti stessi sono obbligati, salvo in caso di assoluto bisogno coll'assenso del rettore.

Art. 38.

A svago degli alunni e a scopo igienico, possono essere destinati dal rettore il giardino, il bigliardo, la musica, la ginnastica, la scherma, in quei giorni e in quelle ore che saranno determinate dal regolamento interno.

TITOLO III.

Dell'Amministrazione del convitto

—

CAPO I.

Della biblioteca.

Art. 39.

A promuovere negli alunni la cultura generale e ad agevolare loro lo studio delle materie dei corsi a cui sono inscritti, provvede la biblioteca dell'Istituto.

Alla biblioteca è assegnata annualmente dal Consiglio d'amministrazione una somma per acquisto di libri e periodici di indole scientifico-letteraria, non che per le necessarie rilegature.

Art. 40.

La direzione della biblioteca è affidata al rettore; il servizio all'assistente del rettore.

Art. 41.

Il rettore eroga la dotazione, fa registrare i libri acquistati a catalogo e presenta ogni anno al Consiglio d'amministrazione il rendiconto corredato dalle pezze giustificative e l'elenco delle opere acquistate, distribuite per ordine di materia.

CAPO II.

Del servizio sanitario.

Art. 42.

Il servizio sanitario del Collegio convitto è affidato ad un medico-chirurgo. Questi si presenta all'Istituto tutti i giorni all'ora fissata dal rettore e ad ogni chiamata di esso; invigila l'igiene generale del convitto; ne cura il personale in caso di malattia; prescrive il regime e il dietetico dell'infermeria.

Art. 43.

Il medico-chirurgo è tenuto a visitare singolarmente i concorrenti ai posti di studio nel Collegio prima dell'esame, per constatare se sono dotati di buona complessione e scevri da infermità comunicabili.

È parimente tenuto a stendere i capitolati per la fornitura dei medicinali al convitto e a riscontrare ed a liquidare le parcelle delle fatte somministrazioni, nonchè ad istituire sulla qualità delle derrate le verificazioni di cui fosse richiesto dal rettore.

Ove per qualunque motivo non potesse momentaneamente disimpegnare il proprio ufficio, deve informarne il rettore, e, d'accordo con lui, provvedere alla supplenza.

Art. 44.

Il rettore spedisce ai genitori o rappresentanti degli alunni che cadono malati, un pronto avviso e successivamente li informa dell'andamento della malattia.

Nel caso di una malattia che possa turbare l'ordine o recare grave molestia o mettere a pericolo la salute dei convittori, l'alunno è temporaneamente allontanato dal Collegio perchè si faccia curar fuori a proprie spese.

Art. 45.

La cura medica e le medicine per il rettore, l'assistente e per gli alunni, sono a carico del Collegio; i consulti sono a carico dell'ammalato.

CAPO III.

Del trattamento.

Art. 46.

L'assistente e gli alunni sono mantenuti a carico del Collegio col seguente trattamento:

alla levata: caffè o latte;

alla colazione: una pietanza con un quinto di litro di vino;

al pranzo: minestra, due pietanze, formaggio, frutta o paste dolci e tre quinti di litro di vino.

Il pane si distribuisce ai pasti in ragione del bisogno individuale.

Art. 47.

Si dà un trattamento straordinario, consistente nell'aggiunta a pranzo di un piatto di cucina e nella sostituzione di due quinti di vino di bottiglia ad un quinto del vino ordinario:

1° nel giorno di San Pio V fondatore del Collegio;

2° nel giorno della festa nazionale dello Statuto.

Art. 48.

Il pranzo è bandito per tutti gli alunni indistintamente nel refettorio ad una medesima ora fissata dal rettore.

Levate le mense, non si fornisce più il pranzo ad alcuno.

Al pranzo assiste il rettore o il di lui assistente.

Art. 49.

Il rettore di concerto coll'economo, ordina un giorno per l'altro la minuta del pranzo, facendo avvertenza che i cibi siano convenientemente alternati.

Spetta in particolar modo all'economo di vigilare che non avvenga alcuna indebita manipolazione, distribuzione o consumazione delle derrate e di curare che i cibi siano preparati colla massima diligenza, che sui deschi ogni cosa sia ben disposta, in buona condizione, in sommo grado pulito e che il servizio delle mense sia fatto con tutta la precisione.

CAPO IV.

Forniture e suppellettili.

Art. 50.

La provvista dei generi alimentari pel mantenimento dei con-

vittori si fa, di regola, mediante appalto aggiudicato in seguito ad asta pubblica od a licitazione privata.

Gli appalti banditi dal Consiglio d'amministrazione si concedono in generale per un solo anno e devono essere garantiti da un congruo deposito.

Saranno escluse dal concorrere alla fornitura quelle persone che in un precedente appalto non abbiano fatto buona prova.

Art. 51.

La somministrazione dei generi alimentari appaltati dev'essere ordinata giornalmente col mezzo di buoni staccati da un registro a matrice e firmati dal rettore e dall'economo.

Allorchè i generi alimentari occorrenti nella giornata sono consegnati alla dispensa, l'economo deve darne avviso al rettore al quale spetta di verificare la quantità e di giudicare inappellabilmente della qualità.

Alla fine d'ogni mese il rettore presenta, colla dichiarazione della loro regolarità, i conti dei fornitori corredati dei buoni di ordinazione.

Il Consiglio d'amministrazione rivede i conti ed ordina il pagamento del loro importo

Art. 52

I depositi a garanzia dei contratti si restituiscono per deliberazione del Consiglio quando la contabilità relativa risulti completamente estinta.

Art. 53.

Per le minute spese d'ogni sorta che accade di fare giornalmente pel Convitto, a richiesta del rettore, si anticipa di volta in volta all'economo un congruo fondo, del quale l'economo stesso, per mezzo del rettore, presenta ogni mese al Consiglio d'amministrazione il rendiconto colle prove della erogazione.

Art. 54

La provvista dei mobili, delle biancherie, delle stoviglie, degli utensili ed attrezzi d'ogni specie si fa di volta in volta a norma del bisogno nei limiti dei rispettivi fondi stanziati in bilancio, nei modi e secondo le istruzioni dettate dal Consiglio d'amministrazione.

L'economo rassegna ogni anno, chiuso il Collegio, a mezzo del rettore, il fabbisogno delle riparazioni ai mobili, utensili ed attrezzi solite farsi nel periodo delle ferie, al Consiglio d'amministrazione, il quale previe le debite constatazioni, ne autorizza la esecuzione nei limiti delle somme disponibili.

I conti relativi sono dal rettore rimessi semestralmente al Consiglio d'amministrazione per la revisione.

Capo V.

Uffici e servizi del Collegio convitto.

Art 55.

Gli uffici o servizi che riguardano la gestione del convitto sono i seguenti:

1° rettorato;

2° economato;

3° personale di servizio.

Tutto il personale addetto al convitto è posto sotto la immediata dipendenza del rettore.

Art. 56.

L'ufficio rettorale è rappresentato dal rettore.

Il disimpegno delle occorrenze d'ufficio è affidato ad un assistente il quale potrà anche essere incaricato dal Consiglio d'amministrazione di supplire al rettore in caso di impedimento, sopra proposta o col parere del medesimo.

L'assistente ha stanza nel convitto in camere destinate all'esclusiva sua persona e non può aver altro impegno fuori del Collegio.

Art. 57.

Nell'ufficio del rettore vi sarà:

1° il registro generale degli alunni, che deve contenere il nome dell'alunno, la paternità, il luogo di nascita, la facoltà a cui è ascritto, la data della nomina, la data e l'esito della laurea:

2° la matricola annuale, che deve indicare il nome dell'alunno, la facoltà a cui appartiene, l'anno di corso, l'esito degli esami, la conferma, il passaggio alle scuole d'applicazione.

Un esemplare della matricola viene dal rettore spedita ogni anno, entro il mese di gennaio, al Consiglio d'amministrazione.

Art. 58.

Alla fine dell'anno scolastico, il rettore presenta al Consiglio d'amministrazione le sue proposte circa la gestione del convitto onde ne sia tenuto conto nel preventivo.

Art. 59.

L'assistente attende oltre che ai registri nominati di sopra, al protocollo, all'archivio nei modi e colle norme stabilite per gli uffici dell'amministrazione patrimoniale, alla spedizione degli atti, al servizio della biblioteca ed adempie agli altri uffici che gli sono commessi dal rettore.

Art. 60.

Per il servizio della biblioteca l'assistente cura l'ordinamento, la custodia e la distribuzione dei libri; registra le note di spese, tiene in corrente i cataloghi e presenta alla fine dell'anno al rettore, il prospetto delle opere richieste nel corso dell'anno dagli alunni.

Art. 61.

L'ufficio economale è costituito da un economo e da un applicato.

L'economo attende al regolare andamento del servizio interno del convitto ed ha la sorveglianza immediata sui magazzini, sulla guardaroba, sui mobili, sulla dispensa, sulla cucina, sul refettorio e rilevando il bisogno di provvedimenti, ne fa proposta al rettore.

Tiene il registro di dispensa in corrispondenza coi buoni d'ordinazione registrandovi giornalmente le derrate acquistate, le consumate, le residuate; tiene il registro delle spese minute, inscrivendovi giorno per giorno le spese di qualsivoglia natura; tiene il registro della guardaroba e di quanto altro a lui è dato in consegna, facendovi le opportune annotazioni di carico e scarico, di conformità alle autorizzazioni avute dal Consiglio d'amministrazione; notifica le confezioni di biancherie nuove e le trasformazioni di articoli usati di guardaroba; tiene in custodia tutti gli oggetti d'argento e quelli di maggior valore esistenti nel convitto.

Nel mese di gennaio compila l'inventario di quanto esiste nella guardaroba e ne rassegna una copia al Consiglio d'amministrazione. Ad ogni quinquennio poi procede in concorso con il ragioniere ad una generale revisione dell'inventario di tutto ciò che è affidato alle sue cure, stabilendone il relativo valore.

L'economo presta l'opera sua anche in servizio dell'amministrazione patrimoniale e le mansioni relative sono stabilite nella parte II, capo II, agli articoli 100 e 101.

L'economo, per la responsabilità annessa al suo ufficio, presta una cauzione di lire duemila.

Le deficienze ed i guasti di oggetti provenienti da incuria dell'economo, vengono posti a carico del medesimo e trattenutone il valore sullo stipendio di esso.

Art. 62.

L'applicato coadiuva l'economo in tutte le diverse di lui mansioni, segnatamente nella vigilanza sulla cucina e nella tenuta del registro guardaroba; attende in particolare alla pulizia del fab-

briotto e di tutti i locali in esso esistenti, non che dei mobili, utensili e quant'altro costituisce l'arredo del convitto; supplisce l'economo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 63.

Il servizio materiale interno è disimpegnato da inservienti sotto l'immediata dipendenza e direzione dell'economo.

Art. 64.

L'economo riferisce al rettore qualunque mancanza degli inservienti per la conveniente punizione.

Art. 65.

Gl'inservienti sono incaricati della pulizia del fabbricato, dei locali della biblioteca, del refettorio e di ogni altro ambiente; del servizio delle camere, della cucina e delle mense e sono tenuti a prestarsi, a richiesta del rettore o dell'economo, anche per eventuali bisogni degli alunni.

Art. 66.

Sono obbligati a risiedere nel convitto secondo il turno stabilito dal rettore, onde attendere ai servizi che esigono la permanenza personale.

Art. 67.

Tutti gli inservienti sono responsabili della biancheria e d'ogni altro oggetto che sia loro dato in consegna, non che dei disordini che possono derivare dalla trasgressione dei loro doveri e quindi anche dei guasti ai locali, ai mobili ed utensili, di cui non facessero immediatamente denuncia.

Le indennità e le multe che venissero inflitte saranno prelevate dal fondo individuale di cui all'art. 30 dello statuto e 173 del regolamento e nell'insufficienza di questo, dalla loro paga mensile.

Art. 68.

Le norme particolari per gli inservienti sono determinate da apposite istruzioni.

Art. 69.

La nomina e il licenziamento degli inservienti, come le punizioni loro inflitte, vengono dal rettore comunicate al Consiglio di amministrazione.

Il licenziamento di un servente per parte del rettore dopo dieci anni di servizio, dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio d'amministrazione.

PARTE SECONDA

Dell'amministrazione generale

TITOLO UNICO.

Dell'amministrazione patrimoniale

Capo I.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 70.

Il Consiglio d'amministrazione si rinnova nei modi previsti dall'art. 17 dello statuto.

Il presidente informa la Giunta municipale, il rettore dell'Università e i presidenti delle Deputazioni provinciali delle provincie lombarde, di ogni vacanza che si verifica nel Consiglio, perchè si proceda, dai rispettivi corpi competenti, alla surrogazione giusta le norme dell'art. 16 dello Statuto. A tal uopo tiene in evidenza in apposito registro le date delle nomine, dei sorteggi e delle scadenze.

Alla fine di ciascuno dei primi due anni, il presidente fa, in seduta, il sorteggio dei due consiglieri che devono uscire di carica.

I membri del Consiglio che cessano dall'ufficio rimangono in carica finchè sono surrogati.

Ai due membri rappresentanti delle Provincie lombarde, che risiedano effettivamente fuori della città di Pavia, sarà corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta alla quale abbiano preso parte, da fissarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 71.

Il Consiglio d'amministrazione attende ad amministrare e tutelare il patrimonio del Collegio, promovendone il progressivo incremento. A questo scopo, visita tratto tratto i poderi per riconoscerne lo stato, studiarne i miglioramenti e mandarli ad effetto.

Art. 72.

Il Consiglio tiene, in via ordinaria, due sedute al mese in giorno stabilito. In via straordinaria può essere convocato dal presidente ogni volta lo creda necessario.

Gli oggetti a trattarsi, sono indicati dal presidente anche su proposta dei consiglieri. La relazione sui medesimi è fatta dal presidente o da un consigliere incaricato e contiene l'esposizione dell'oggetto, le considerazioni e la proposta del relatore.

La deliberazione dev'essere motivata e firmata dai consedenti e dal segretario. Ogni consigliere ha facoltà di far inserire nella deliberazione il motivo del proprio voto.

Di ogni seduta si terrà apposito processo verbale che, approvato da Consiglio, verrà firmato dal presidente e dal segretario.

Capo II.

Uffici e servizi dell'amministazione patrimoniale.

Art. 73.

Per l'amministrazione del patrimonio, il Consiglio è assistito dai seguenti uffici:

1° segreteria;
2° protocollo, spedizione, archivio;
3° ragioneria;
4° cassa;
5° ufficio tecnico;
6° porteria.

La direzione generale degli uffici, spetta al presidente da cui dipende tutto il personale ed a cui è riservato provvedere alle eventuali supplenze.

Art. 74.

Accadendo richiamare consulti in linea giuridica ed amministrativa o di scendere in giudizio, il Consiglio si vale di un avvocato procuratore di fiducia, retribuito sopra regolari specifiche.

Art. 75.

Il segretario, sotto la dipendenza pel presidente, ha la direzione e sorveglianza degli uffici e servizi amministrativi ed è perciò responsabile dei medesimi, non meno che del personale e del regolare andamento degli affari.

Art. 76.

Il segretario:

a) attende sotto gli ordini del presidente alla istruzione degli affari riguardanti l'amministrazione del patrimonio, non che alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) assiste a tutte le sedute del Consiglio e ne redige i processi verbali;

c) interviene alle aste ed ai contratti, ne prepara le minute ed i progetti e sta garante della loro regolarità ed efficacia;

d) allestisce i progetti dei regolamenti e le istruzioni d'ogni sorta per gli uffici e servizi dipendenti;

e) stende le deliberazioni del Consiglio, le minute del carteggio ed i protocolli d'ufficio, non che le relazioni sullo stato

patrimoniale, sui rendimenti materiali e morali e sopra ogni maniera di contratti;

f) ha la responsabilità dell'osservanza delle leggi sul bollo e registro riguardo agli atti e contratti che sono stipulati direttamente negli uffizi di amministrazione;

g) sovrintende all'archivio, al protocollo e alla spedizione;

h) riferisce al presidente le mancanze degli impiegati nell'adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Art. 77.

Il segretario di regola rappresenta con procura il Collegio, nelle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori.

Tiene un registro degli affari che hanno d'uopo di richiamo e li ripropone ai termini stabiliti o dopo un congruo tempo al presidente.

Alla fine di ciascun bimestre, presenta al medesimo la nota delle deliberazioni non eseguite e degli atti non esauriti.

Tiene il registro delle liti e vi nota la data della citazione, della sentenza e delle convenzioni.

Tiene il registro delle ipoteche a favore del Collegio ed avvisa il presidente della scadenza almeno due mesi prima del termine.

Custodisce gli atti del Governo, quale che sia la forma in cui sono emanati, e tiene una nota speciale delle disposizioni di massima concernenti in qualche modo il Collegio.

Cura la conservazione in buon ordine dell'archivio antico.

Disimpegna tutte quelle particolari incombenze ed attribuzioni che gli sono affidate dal presidente o dal Consiglio.

Art. 78.

Il protocollo, la spedizione e l'archivio, sono disimpegnati da un applicato sotto la direzione del segretario.

Art. 79

L'applicato:

a) registra sul protocollo tutti gli esibiti con numero progressivo in ordine cronologico, scrivendovi la provenienza, la data della presentazione, il sunto dell'oggetto o degli oggetti a cui si riferiscono, l'ufficio o la persona a cui vien trasmesso, la data del passaggio all'archivio e, se trattasi di affari in corso, il numero precedente relativo;

b) contrappone ad ogni registrazione di protocollo, l'esaurimento, ossia il sunto dell'ordinanza o della deliberazione con la data e classificazione d'archivio:

c) tiene una rubrica degli esibiti, registrandovi lo spoglio del protocollo, e tiene un registro numerico per il pronto rinvenimento degli atti;

d) rassegna ogni mese al segretario, un elenco degli atti che risultano sul protocollo non ancora esauriti;

e) dispone le copie della corrispondenza d'ufficio, di tutte le scritture, dei rapporti tecnici e delle perizie;

f) cura la spedizione ed il recapito dei pieghi, delle lettere, delle note, dei rapporti d'ogni genere, con le registrazioni atte ad assicurare la regolarità di questo servizio;

g) raccoglie e custodisce nell'archivio gli atti e i documenti; li classifica, li registra e li colloca in cartelle ordinate per materie e tempo;

h) è responsabile della regolare conservazione degli atti; senza uno speciale ordine scritto dal presidente, non rilascia nè comunica ad alcuno che sia estraneo all'Amministrazione documenti, atti o notizie; ed agli stessi impiegati d'ufficio non rilascia documento od atto qualsiasi, se non per ragione di servizio giustificata e con quelle cautele che ne assicurino la conservazione ed il facile rinvenimento;

i) disimpegna infine tutto il lavoro di scritturazione e tutte le incombenze che gli sono affidate.

Art. 80.

L'ufficio di ragioneria è costituito da un ragioniere e da un applicato e attende alla contabilità tanto della amministrazione del patrimonio, quanto della gestione del Convitto.

Art. 81.

Il ragioniere:

a) tiene in evidenza sui mastri le attività e passività patrimoniali, le rendite e le spese, le restanze attive e passive;

b) compila il bilancio preventivo entro settembre ed il consuntivo entro maggio di ciascun anno; e dal preventivo approvato stralcia gli articoli che riguardano la gestione del convitto, onde siano comunicati al rettore;

c) tiene il registro od inventario dei beni mobili ed immobili del Collegio; il registro di carico e scarico delle suppellettili, biancherie ed altro, date in consegna all'economo; confronta questo registro con quelli tenuti dall'economo stesso ed informa la Amministrazione delle eventuali differenze; tiene altresì il libro di Cassa, l'altro dei mandati, il ruolo degli impiegati, dei salariati, dei pensionati e delle persone che percepiscono assegni o sussidi temporanei;

d) tiene in evidenza, sopra apposito registro, le principali condizioni dei contratti, vi nota le loro fasi di delibera e di stipulazione con la data e il numero delle bollette dei depositi anche provvisori, la data della loro registrazione e la tassa pagata, accertando sull'esibito l'avuta comunicazione;

e) procede alla fine d'ogni quinquennio in concorso dell'economo, alla revisione generale dell'inventario del mobiliare, della biancheria, argenteria, ecc., stabilendone il relativo valore per le opportune eventuali modificazioni da farsi sul mastro;

f) informa in tempo utile il Consiglio della scadenza dei contratti. L'avviso per i contratti d'affitto è dato tre anni prima della scadenza; per quelli di pigione, dodici o sei mesi prima, secondo che la durata ne sia maggiore o minore di un anno;

g) controlla la cassa; ne riscontra gli stati mensili e propone l'impiego delle giacenze non vincolate a spese; assiste alla verificazione di cassa; sorveglia la regolarità del registro di carico e scarico dei depositi e di quello della cassa di cauta custodia;

h) emette gli ordinativi d'entrata ed i mandati di pagamento in base alle deliberazioni del Consiglio ed alle risultanze dei mastri;

i) tiene in evidenza i crediti patrimoniali e redditualí del Collegio, e presenta ogni mese a protocollo, un prospetto delle partite scadute e non esatte;

l) rivede tutte le parcelle di qualunque sorta, per qualunque titolo, anche sulle liquidazioni fatte e ne certifica la regolarità in base ai relativi recapiti giustificativi. Quando una parcella, sebbene già liquidata, richieda variazioni, la restituisce al Consiglio d'amministrazione proponendo con rapporto scritto il modo secondo cui deve essere regolarizzata;

m) esprime, se richiesto, il proprio voto in materia contabile; fornisce le notizie necessarie a garantire gli enti patrimoniali e i diritti eventuali dell'Istituto, ad assicurare gli introiti a tempo debito e a prevenire i danni del ritardo nei pagamenti, i richiami in via amministrativa e finanziaria per sgravio e restituzione d'imposte;

n) promuove il pagamento delle competenze agli impiegati e ai salariati del Collegio in base alla pianta organica annessa al presente regolamento, nonchè di quelle dovute ai pensionati in base alle rispettive partite e disimpegna tutti quei lavori speciali che gli sono affidati secondo la sua competenza.

Art. 82.

Il ragioniere nei casi di assenza o d'impedimento del segretario, ne disimpegna tutte le attribuzioni.

Art. 83.

L'applicato di ragioneria disimpegna tutte le mansioni di ordine contabile che gli sono commesse: surroga nel caso di as-

senza, il ragioniese; eseguisce le copie dei lavori occorrenti per uso interno d'ufficio o per la trasmissione alle autorità ed ai privati o le copie nitide dei bilanci e dei rendiconti; aiuta la spedizione a trascrivere in bella forma le minute d'ufficio e le copie occorrenti dei rapporti tecnici e delle perizie.

Art. 84.

Il cassiere non paga che sopra mandati regolari, nè riceve alcuna somma che dietro regolare ordinativo di entrata; ritira e rilascia regolari quietanze; tiene in evidenza sul giornale di cassa tutte le esazioni e tutti i pagamenti, facendovi le registrazioni in base agli ordinativi d'entrata ed ai mandati di pagamento, ed indicando ad ogni articolo la data e il numero dei medesimi e delle quietanze; presenta ogni giorno al presidente uno stato di cassa, ed ogni mese ed in qualunque tempo a richiesta del Consiglio, un conto di cassa debitamente corredato degli ordinativi d'entrata e dei mandati che a tal uopo tiene raccolti in apposite cartelle. Riceve i depositi e li restituisce dietro ordine scritto, ritraendone quietanza e notando in apposito registro il relativo carico e scarico.

Art. 85.

Il cassiere soddisfa ai bisogni ordinari dell'amministrazione col fondo della cassa corrente, che viene reintegrato ad ogni occorrenza. Il detto fondo, di regola, non è maggiore di L. 10,000. Le somme eccedenti i bisogni ordinari della cassa corrente sono ritirate nella cassa di cauta custodia. La cassa di cauta custodia si chiude con tre chiavi tenute, due dal presidente, una dal cassiere.

Spetta al cassiere di riferire tanto la deficenza quanto la esuberanza dei fondi nella cassa corrente, per le deliberazioni del Consiglio circa il reintegro od il ritiro.

Art. 86.

Il cassiere è responsabile di qualunque differenza di numerario risultasse all'atto delle verificazioni di cassa e di ogni mancanza dei valori a lui consegnati. Egli non può trasportare alcuna somma di danaro fuori del locale in cui è posta la cassa, se non dietro ordine del presidente, nè può tenere in cassa altri valori, fuori di quelli a lui affidati dal Consiglio.

Art. 87.

Le esigenze ed i pagamenti si fanno in moneta legale e sopra la stessa base sono regolate le registrazioni. In queste però, se il Consiglio lo prescrive, devono essere tenuti distinti i valori a seconda della loro particolare specie.

Art. 88.

Il cassiere non può pagare i mandati per via di acconto, ma deve eseguirne sempre l'intiero importo.

Art. 89.

È sospeso il pagamento del mandato pel quale sia notificato un sequestro giudiziale, e l'intimazione si sottopone al Consiglio per le sue deliberazioni.

Art. 90.

La cassa è soggetta alle visite che il presidente quando che sia reputasse di fare onde riconoscere la regolarità dell'esercizio e dei registri.

Della verifica vien fatto constare per mezzo di un processo verbale in doppio, sottoscritto dal presidente e dal cassiere, dal segretario e dal ragioniere.

Art. 91.

Il conto della gestione del cassiere è liquidato ogni anno.

Art. 92.

Il cassiere, per l'esercizio della cassa, presta una cauzione di L. 20,000 mediante ipoteca sopra immobili aventi un valore superiore almeno di un terzo a detto importo, o sopra rendita consolidata dello Stato, od altri valori di indubbia solidità valutati al 10 0[0 meno del valore di Borsa e annotati di vincolo a favore del R. Collegio Ghislieri.

Art. 93.

In caso di assenza volontaria od involontaria, il cassiere deve, sotto la sua responsabilità, provvedere all'esercizio della cassa col mezzo di persona benevisa al Consiglio, vincolata alle discipline di ufficio.

Art. 94.

Il servizio tecnico è disimpegnato da un ingegnere rivestito anche della qualità di agente.

Art. 95.

L'ingegnere ha la sorveglianza e la responsabilità tecnica su tutto il patrimonio del Collegio. È quindi tenuto a prendere esatta cognizione del patrimonio immobile, dei diritti e delle ragioni di qualsivoglia natura, delle servitù attive e passive al patrimonio stesso inerenti e ad informarsene così minutamente da poter rispondere ad ogni bisogno.

Art. 96.

Compila tutti i progetti delle affittanze, colle perizie e coi capitolati relativi; allestisce i preventivi delle opere di riparazione; propone progetti di miglioramenti agricoli, di condotte d'acqua, di costruzioni di ogni sorta e ne erige le perizie; rileva le planimetrie e i tipi; compila i capitolati d'appalto per aste pubbliche o per licitazioni private, e sorveglia accuratamente l'esecuzione delle opere; prepara le ricognizioni livellarie e le perizie per l'affrancazione o la vendita delle enfiteusi, per l'accertamento dei laudemi, notifica i trapassi dei beni enfiteutici e propone le variazioni sul loro stato a norma delle investiture; redige le perizie per le piante da abbattersi; vigila l'esercizio delle ragioni d'acqua e delle servitù, curando che il patrimonio non si aggravi di servitù nuove, e si liberi invece da quelle che abusivamente esistessero; sorveglia il fedele adempimento dei patti locatizi; prende i provvedimenti d'urgenza per impedire o menomare danni alla proprietà ed ai diritti del Collegio, cagionati da forza maggiore o da altra causa, riferendone immediatamente al Consiglio; rivede e liquida i conti degli assuntori di opere e dei fornitori di oggetti deferiti alla sua ispezione; tiene in buon ordine e sempre in corrente i registri di carico e scarico delle piante atterrate a norma dei capitolati d'affitto, dei legnami [da costruzione, delle masserizie ed attrezzi di qualunque sorta affidati alla sua custodia e ne rassegna il rendiconto in fine d'anno; forma gli atti di consegne, riconsegne e bilanci degli affitti; compila i progetti, preventivi e perizie per opere di miglioramento, manutenzione e riparazione ai fabbricati urbani e attende alla direzione dei lavori relativi; erige gli atti di collaudo che gli vengono eventualmente commessi dal Consiglio d'amministrazione e disimpegna infine tutte le incombenze che gli sono dal Consiglio stesso affidate.

Art. 97.

Nella sua qualità di agente, l'ingegnere eseguisce le deliberazioni e gli ordini del Consiglio ed ha alle sue dipendenze l'assistente di campagna.

Art. 98.

L'assistente di campagna deve portare la più oculata vigilanza sui fondi e fabbricati, sulle ragioni d'acqua e manufatti di irrigazione, sulle servitù e sulle piantagioni, prendendo all'atto delle consegne e riconsegne, minuta informazione di ogni cosa; indicare il bisogno di riparazioni o di ricostruzioni dove si manifesti; assistere ai lavori relativi facendone i dovuti rilievi e tenendone le opportune annotazioni; tenere nota del carico e scarico dei materiali ed attrezzi di proprietà del Collegio; fare le oc-

correnti copie delle minute d'ufficio, dei rapporti tecnici e delle perizie; coadiuvare in genere l'ingegnere agente coll'eseguire tutte quelle incombenze che dallo stesso gli siano affidate, osservando fedelmente le speciali sue istruzioni.

Deve poi, sotto la sua responsabilità, riferire immediatamente all'ingegnere agente qualunque novità; qualunque inosservanza ai patti locatizi; qualunque emergenza e di qualsivoglia natura si presenti, curando con ogni mezzo di impedire la manomissione delle proprietà del Collegio o la violazione dei suoi diritti.

Art. 99.

L'assistente di campagna tiene la sua stabile residenza nei locali gratuitamente a lui assegnati.

Art. 100.

L'economo, sotto la dipendenza del presidente, ha la cura di tutti i fabbricati di ragione del Collegio esistenti in Pavia e riferisce sopra ogni occorrenza di riparazioni.

In ogni lavoro ad economia per adattamenti, riparazioni od altro nei detti fabbricati, l'economo ne ha sorveglianza sotto la direzione dell'ingegnere e ne tiene la contabilità. Quando invece si tratti di opere di qualunque sorta per via d'appalto, ha cura che procedano regolarmente e senza interruzione.

Egli provvede interamente, in conformità di speciali istruzioni, al servizio dei mezzi di trasporto.

Art. 101.

Le disposizioni e gli obblighi contemplati nell'art. 61 si estendono per l'economo anche alle suppellettili d'ogni genere, esistenti negli uffici d'amministrazione.

Del portiere degli uffici.

Art. 102.

Il servizio di portoria, è disimpegnato da un portiere custode del caseggiato, in cui sono insediati gli uffici d'amministrazione. Il portiere custode attende al servizio del Consiglio, del presidente e degli uffici d'amministrazione; pulisce e mette ogni giorno con diligenza in assetto i locali e i mobili; provvede a periodiche lavature dei vetri alle finestre; procede all'accensione degli apparecchi di riscaldamento, curandone la pulizia, ne regola la ventilazione e il rifornimento del combustibile; dirige agli uffici chi si presenta per qualsiasi occorrenza e bada che nessuno vi entri se prima non è stato annunziato; recapita le lettere e i pieghi alla posta, agli uffici ed ai privati, ai quali sono indirizzati in città; veglia alla sicurezza dei locali e specialmente sotto sua grave responsabilità, della cassa, osservando le cautele in proposito dettate dal Consiglio.

CAPO III.

Norme generali d'amministrazione.

Art. 103.

Il Consiglio d'amministrazione attende alla conservazione della proprietà e dei diritti del Collegio, in modo che non avvengano mai deterioramenti, prescrizioni o perdite.

Assicura nei modi di legge i diritti reali dell'Istituto; promuove l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili in base a regolari perizie, sotto l'osservanza delle leggi e dello statuto della fondazione Ghislieri; veglia alle iscrizioni, alle trascrizioni ed ai trasporti d'estimo; promuove del pari i miglioramenti dei beni stabili e ragioni annesse, sia coll'affrancarli da livelli o da censi, sia col liberarli da qualsivoglia peso o passività; provvede agli affitti ed alle migliorie degli immobili; invigila l'esercizio delle ragioni d'acqua, delle servitù attive e passive; procaccia il sicuro e conveniente impiego dei capitali, cura la regolare esazione delle rendite ed il puntuale pagamento delle imposte; modera le spese secondo i bisogni e col criterio d'una ragionevole economia.

Art. 104.

La stipulazione degli atti relativi alla trasformazione del patrimonio, ha sempre luogo col ministero di notaio e con tutte le formalità stabilite dalle leggi; la stipulazione delle scritture di contratto, per le quali non è richiesto l'intervento del notaio, si fa dalla segreteria nelle forme legali.

Art. 105.

Le piante d'alto fusto mature, che secondo le norme agricole, devono abbattersi, sono vendute di regola all'asta pubblica in base a perizia, ogni volta che eccedano la quantità necessaria per ricavarne i legnami da costruzione o il combustibile per il servizio dell' Istituto.

Art. 106.

Le somme ritratte dalla vendita d'immobili o di piante, non possono adoperarsi senza l'autorizzazione tutoria nel pagamento d'impegni della gestione, ma devono essere impiegate a capitale ed investite preferibilmente in rendita pubblica dello Stato, al nome del Collegio Ghislieri. Accadendo d'impiegarle a mutuo, dovranno essere garantite con ipoteca sopra immobili di proprietà del mutuatario ed alla condizione della risoluzione del contratto pel caso che gli interessi non fossero soddisfatti integralmente entro un mese dalla relativa scadenza.

Art. 107.

Nel prendere le iscrizioni ipotecarie a garanzia di mutui od a cauzione d'affitti, devonsi richiamare;

1° la prova della piena ed assoluta proprietà degli immobili da vincolarsi;

2° la prova della loro perfetta libertà da ipoteche o da vincoli d'altro genere, sino al momento in cui viene presa l'iscrizione a favore del Collegio;

3° la perizia comprovante che il valore effettivo e nitido degli immobili, supera di una metà l'ammontare della somma da garantire.

Art. 108.

La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria non è acconsentita se non dopo la totale estinzione del debito principale e di tutti gli accessori, in modo che risulti pienamente pareggiata la relativa partita.

Art. 109.

L'affitto dei fondi si fa, in generale, per mezzo di asta pubblica e l'affitto dei caseggiati, di regola, per trattativa privata. L'affitto dei fondi e dei fabbricati si fa sempre per un dato canone in denaro, escluso in via assoluta il corrispettivo in natura. Nell'affitto però dei fondi, può imporsi al conduttore, in aggiunta al canone, l'obbligo di determinate prestazioni. Al principio della locazione si dà la consegna degli immobili colle rispettive pertinenze; onde riconoscere lo stato in cui sono consegnati o riconsegnati, per corrispondenti reciproci compensi.

Art. 110.

Le consegne, le riconsegne ed i bilanci degli affitti, sono fatti a spese degli affittuari. La riconsegna dell'affittuario che cessa serve di consegna all'affittuario che subentra. Le consegne devono essere fatte mediante verbale giornaliero, firmato dalle parti, per accettazione, e dal perito.

Art. 111.

Gli affitti sono sempre regolati da capitolati speciali, deliberati dal Consiglio d'amministrazione.

Nel capitolato per locazione di fondi, devono inchiudersi i seguenti patti normali:

1° l'affitto si fa a corpo e non a misura, ed è garantito con una cauzione non mai minore di un'annualità di canone;

2° il pagamento si fa, in via posticipata, alla Cassa del Collegio nella moneta legale corrente;

3° il soddisfacimento delle imposte comunali è a carico dell'affittuario;

4° tutti i casi fortuiti, preveduti, impreveduti e quelli stessi che, secondo le leggi, richieggono una espressa accettazione, sono incondizionatamente a carico dell'affittuario;

5° le migliorie eseguite dal conduttore, non si compensano se sono proprie dell'ordinaria coltivazione, consentanee alle regole di buona cultura o se fatte per comodo o vantaggio proprio; si compensano invece quelle soltanto che sono eseguite previo il consenso scritto del Consiglio d'amministrazione e per le quali sia stato preventivamente promesso il bonifico;

6° le riparazioni incombenti all'affittuario e le riparazioni incombenti al locatore;

7° il numero dei capi di bestiame da prodotto e da lavoro;

8° l'uso regolare della irrigazione nella quantità e nei tempi stabiliti;

9° la lodevole manutenzione degli edifici d'acqua e dei fabbricati;

10° il divieto del subaffitto o della cessione del contratto sotto qualsiasi forma;

11° l'obbligo di riconsegnare i fondi nello stato di cultura ordinaria conveniente alla stagione in cui scade il contratto e l'obbligo di consumare le paglie, le stoppie e gli strami sul fondo;

12° l'obbligo di sostituire le piante morte e il divieto di togliere le vive;

13° l'obbligo di assicurarsi contro i danni dell'incendio.

Ai patti normali si devono aggiungere quegli altri particolari che sono suggeriti dalla migliore pratica locale e dalle speciali condizioni dei fondi.

Nel capitolato per le locazioni dei fabbricati devono inchiudersi come patti normali, i seguenti:

1° il pagamento anticipato delle pigioni;

2° le riparazioni dette locatizie a carico dell'affittuario;

3° la devoluzione al Collegio, senza compenso, delle migliorie eseguite senza consenso scritto dell'Amministrazione.

Art. 112.

L'ingegnere agente attende all'assicurazione di tutti i fabbricati urbani e rustici contro i danni degli incendi e risponde della osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia dei lavori edili.

Art. 113.

Quando emerge il bisogno di nuove costruzioni, di riparazioni o di adattamenti, l'ingegnere agente lo deve rappresentare al Consiglio d'amministrazione con una esatta relazione, corredata della stima, della descrizione analitica delle opere e dei capitoli, per la loro esecuzione. Se durante l'esecuzione dei lavori, sorge la necessità di addizionali il cui importo sia per oltrepassare il ventesimo della perizia, o se nasce il bisogno di sostituire altre opere a quelle già deliberate, l'ingegnere agente è tenuto di riferirne immediatamente sotto la sua responsabilità al Consiglio.

L'ingegnere agente conserva le note delle giornate di lavoro e dei materiali impiegati, specialmente nelle opere ad economia, onde servirsene per la revisione e liquidazione delle specifiche.

Art. 114.

Prima del pagamento del prezzo agli imprenditori, tutte le opere di nuova costruzione o di riparazione di qualche importanza ai fabbricati urbani e rustici ed agli edifici di campagna, sono sottoposte al collaudo.

Di regola il collaudo è fatto da un ingegnere estraneo all'Amministrazione del Collegio, nominato dal Consiglio e in tal caso assistono alle operazioni relative l'ingegnere agente e l'assuntore delle opere.

Ultimata completamente ciascuna opera, ne viene determinato il relativo ammontare, a mezzo dell'ingegnere che diresse i lavori, il quale sarà tenuto a compilare il conto consuntivo in base ai rilievi di mano in mano assunti, in confronto all'imprenditore e rilascierà apposito certificato d'ultimazione, che dovrà accertare la perfetta e regolare esecuzione delle opere.

Il collaudo finale poi, viene eseguito dopo trascorsi non meno di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e consiste nell'accertamento dei rilievi, in perfetta corrispondenza colla descrizione e coi lavori eseguiti, colle differenze in più o in meno; nella risoluzione delle controversie che fossero insorte fra il direttore dei lavori e l'appaltatore; nel certificato di collaudo; nel bilancio finale da sottoscriversi, salvo il caso di opposizione, anche dall'appaltatore.

Art. 115.

Il deposito a garanzia dell'appalto non si restituisce se non dopo l'approvazione del collaudo finale e dopo l'esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 360 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, per l'interesse dei terzi.

Art. 116.

Tutti i beni mobili ed immobili del Collegio devono essere descritti nell'inventario coi documenti della proprietà, delle ragioni attive, delle passività e degli oneri di qualunque natura e registrati coi rispettivi valori.

L'inventario dei terreni e dei fabbricati, delle ragioni d'acqua e dei diritti d'ogni natura, non che quello dei mobili ed attrezzi di campagna, è compilato dall'ingegnere agente; quello dei mobili del convitto e degli uffici, dall'economo.

La ragioneria completa l'inventario delle attività patrimoniali e compila quello della parte passiva; tiene in corrente tutti gli inventari introducendovi tutte le varianti aggiunte o diminuzioni che si verificano, in base agli atti relativi che vi saranno citati col titolo, la data e il numero.

Gli inventari, copiati in forma nitida, sono legati in volume, dai quali la ragioneria ricava lo stato del patrimonio.

La risultanza complessiva degli inventari, ossia lo stato patrimoniale con tutte le variazioni che ogni anno si verificano, sono registrate in apposito mastro.

Art. 117.

Le opere e provviste il cui importo supera le L. 1000, sono in generale appaltate ad asta pubblica od a licitazione privata; quando però l'interesse del patrimonio lo richieda, possono essere fatte per economia od appaltate per trattativa o licitazione privata, opere e provviste di un importo maggiore. Il Consiglio di amministrazione delibera i capitoli, i prezzi di tariffa e i depositi da farsi alla Cassa.

Le aste pubbliche, le licitazioni e le trattative private, sono tenute dal presidente, assistito dal segretario, secondo le norme di legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 118.

Prima di decretare opere o provviste, il Consiglio si accerta se esiste lo stanziamento della somma occorrente, in bilancio. Il pagamento di ogni spesa è fatto sino alla concorrenza del fondo stanziato in bilancio. In caso d'urgenza, il Consiglio provvede con speciale deliberazione sopra rapporto della ragioneria.

Art. 119.

La liquidazione delle parcelle per la gestione patrimoniale è fatta dall'ingegnere agente; per la gestione speciale del convitto quando non si tratti di opere edilizie o di acquisto di mobili, è fatta dall'economo.

Le parcelle devono sempre essere documentate in modo da porgere la prova che l'opera o la somministrazione sia stata eseguita.

Tutte le parcelle devono essere protocollate; e il loro pagamento è rifiutato quando le provviste o le opere siano state ordinate da persone che non ne avevano la competenza.

Art. 120.

Entro il mese di agosto di ogni anno, l'ingegnere agente o l'economo fanno conoscere i bisogni della gestione patrimoniale e di quella del convitto, con rapporti scritti in cui siano esposti i bisogni stessi colle opportune giustificazioni e colle perizie, per l'inscrizione a bilancio dei fondi occorrenti.

Art. 121.

Il bilancio si divide in due parti, cioè, l'attiva e la passiva; e ciascuna di esse è suddivisa, tanto per le rendite, quanto per le spese, in ordinaria e straordinaria: la esposizione degli stanziamenti è fatta per titoli, categorie ed articoli, cogli epiloghi in fine di ciascuna parte.

I fabbisogni dell'ingegnere agente e dell'economo sono allegati al bilancio.

La relazione colla quale la ragioneria accompagna il rendiconto, riporta non solo il confronto della spesa in più od in meno rispetto al bilancio preventivo, ma anche in confronto del consuntivo dell'esercizio anteriore.

Art. 122.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto, con tutti gli allegati, sono trasmessi al Ministero per la sua approvazione, a norma dello statuto.

CAPO IV.

Istruzioni per gli uffici.

Art. 123.

Le lettere e i pieghi indirizzati all'amministrazione del Collegio Ghislieri sono aperti dal presidente, al quale è interamente demandata la corrispondenza d'ufficio.

Le lettere e i pieghi non affrancati, sono respinti, ove risulti in qualche modo manifesto che il Collegio non vi ha interesse.

Nel carteggio colle autorità si osserva la via gerarchica stabilita dalle vigenti norme.

Le copie nitide del carteggio d'ufficio, sono rivedute dal segretario responsabile della esatta loro corrispondenza coll'originale. Esse devono recare in margine il relativo numero di protocollo e l'indicazione dell'oggetto; e in fronte e sulla busta quelle altre note speciali che ne distinguono il carattere.

Il timbro del Collegio, la custodia del quale spetta al segretario, si applica sui documenti non che sulle copie del carteggio d'ufficio, a sinistra della firma del presidente.

Il riscontro delle bozze di stampa incombe al segretario, il quale, colla propria firma sulla bozza, accerta la perfetta corrispondenza di questa coll'originale.

Art. 124.

L'impiegato, a cui è affidata la esecuzione di un ordine, deve porre il visto sull'esibito, in segno dell'avuta comunicazione.

Art. 125.

Gli atti vengono registrati sul protocollo in sunto, e le deliberazioni riportate in succinto di contro al rispettivo oggetto. Eseguita la contrapposizione, il protocollista ne fa risultare con un cenno da lui firmato sull'esibito. Allorchè pervengono al protocollo esibiti contenenti denari o valori, il protocollista, ne fa cenno sull'esibito stesso: i denari o i valori si collocano, durante la trattazione dell'affare, nella cassa corrente, e il cassiere ne attesta il ritiro colla sua firma sull'esibito.

Art. 126.

Agli esibiti che hanno relazione con atti precedenti, deve sempre unirsi tutta la posizione, onde possa essere esaminata prima della deliberazione.

Art. 127.

La registrazione nella rubrica si fa per nomi o per materia, secondo che gli atti contengono indicazioni personali o ne sono privi; e per questi ed altri dati, se l'oggetto è importante o di difficile classificazione.

Art. 128.

I protocolli e le rubriche sono legati in volume, conservati in archivio in ordine di tempo.

Art. 129.

Tutti gli oggetti che attendono risposta o che devono essere riprodotti per la trattazione entro un tempo determinato, sono tenuti da parte ed in evidenza sopra apposito registro, per le opportune sollecitazioni in caso di ritardo o per la presentazione al termine fissato.

Art. 130.

Nel caso di trattazioni complesse sopra un medesimo atto, l'archivista stende gli stralci da unirsi alle posizioni cui si riferiscono i diversi oggetti, con gli opportuni riferimenti.

Art. 131.

Tutti gli atti di ufficio devono essere raccolti secondo l'ordine cronologico in cartelle e queste devono essere disposte negli scaffali per titoli annunziati da cartellini a stampa.

Art. 132.

La contabilità è tenuta col metodo della scrittura doppia. E però nei mastri stanno aperti tutti i conti attivi e passivi; sono tenute in evidenza le attività e passività patrimoniali, le rendite e le spese e le relative restanze attive e passive.

Gli stati patrimoniali, la cassa, gli stipendiati, sono registrati in mastri speciali. Ogni mastro deve possedere la sua rubrica speciale.

Art. 133.

In caso di errori nelle registrazioni, le correzioni si fanno interlineando le parole ed i numeri errati, in modo che si possano sempre leggere e sostituendovi le dizioni giuste con la dichiarazione di rettifica.

È vietato rigorosamente di lacerare o spiccare fogli dai mastri.

Art. 134.

La ragioneria, ad ogni scadenza, compila, in base ai mastri, l'elenco dei crediti e lo presenta al presidente cui spetta di ordinare gli eccitamenti a pagare. Ogni mese presenta la nota dei debitori morosi, con l'indicazione del titolo e della somma del debito, nonchè della data degli eccitamenti spediti e su questa nota il Consiglio delibera la intimazione di un nuovo eccitamento o la citazione in giudizio. Ogni anno poi il Consiglio passa ad una ricognizione di tutti i residui attivi e delibera se debbasi ripetere giudizialmente il credito o dichiararlo inesigibile e depennare dai registri.

Art. 135.

Ogni anno si fa nei mastri la chiusura dei conti attivi e passivi e si riportano le differenze alle restanze che si debbono inscrivere al principio della gestione successiva: si chiudono pure con la firma del presidente e del ragioniere il registro degli appalti, quello delle cauzioni e tutti gli altri che siano prescritti dal Consiglio.

Art. 136.

Gli ordinativi d'entrata si staccano da un registro a matrice e sono firmati dal presidente e dal ragioniere; i mandati di pagamento sono firmati dal presidente, dal ragioniere, dal segretario e sono registrati in apposito volume. Gli uni e gli altri sono conservati dalla ragioneria per l'unione al rendiconto amministrativo.

Art. 137.

La ragioneria non può emettere alcun mandato di pagamento

senza una deliberazione del Consiglio, od un decreto del presidente in caso d'urgenza. In questo caso l'ordine di emissione è ratificato dal Consiglio nella sua prima adunanza. Non è permessa la spedizione dei mandati provvisori.

Art. 138.

La spedizione dei mandati è fatta separatamente per ogni articolo di bilancio e deve contenere il numero d'ordine, l'indicazione della categoria e dell'articolo di bilancio, l'erogazione già occorsa nell'anno sullo stanziamento relativo e il fondo ancora disponibile.

Art. 139.

L'ordine alla ragioneria di spedire il mandato, non la libera dalla responsabilità della revisione delle parcelle, tanto nei rapporti dell'esattezza numerica, quanto in quelli della loro conformità ai contratti e alle norme vigenti.

Gli ordinativi d'entrata sono spediti colla formola di acconto per gli importi minori dei crediti risultanti dai mastri.

Tanto nei mandati di pagamento, quanto negli ordinativi d'entrata, gl'importi sono esposti in cifre ed in lettere senza cancellature e senza alterazioni.

Art. 140.

Le quietanze rilasciate ai debitori sono staccate da un bollettario a matrice; quelle che si ritirano dai creditori sono scritte sui mandati od in fogli da unirsi ai medesimi, ed il cassiere risponde dell'applicazione dei bolli a norma di legge, e della verità e dell'autenticità delle firme dei riceventi, dovendo egli riportarle dietro conoscenza della persona e di presenza.

Se il ricevente è analfabeta, il pagamento minore di L. 300 sarà attestato dalla sottoscrizione di due testimoni presenti al medesimo; se eccede tale importo, da un notaio.

La somma quietanzata dev'essere scritta in lettere ed in cifre. Nelle quietanze che rilascia il cassiere deve far uso delle parole precise dell'ordinativo d'entrata.

Art. 141.

Nelle verificazioni di cassa si osservano le seguenti norme:

a) si verificano il fondo esistente nella cassa corrente ed in quella di cinta custodia, i depositi, le carte di credito, descrivendosene nel processo verbale la quantità in numerario ed in altri valori;

b) si verifica il giornale di entrata e di uscita, il bollettario delle quietanze e se ne rivedono le addizioni, riportandosene il totale nel processo verbale, ove si fa il confronto del carico e dello scarico, onde accertare se il fondo corrisponde a quello trovato in cassa;

c) si confrontano i mandati estinti con i pagamenti registrati nel giornale e si verifica la regolarità di tutti gli altri documenti di carico e scarico dell'esercizio

Le mancanze e le inesattezze rilevate sono inserte nel processo verbale, che si sottopone al Consiglio per le relative provvidenze.

PARTE III.

Del personale

TITOLO I.

Conferimento dei posti, trattamento degli impiegati

CAPO I.

Nomina, stipendio e pensione.

Art. 142.

Il conferimento dei posti negli uffici dell'Amministrazione e del convitto ad eccezione di quello di assistente al rettore, si fa di regola a mezzo di concorso da bandirsi dal Consiglio di amministrazione, per titoli o per esame, oppure per le due forme simultaneamente.

Art. 143.

Nell'avviso di concorso si indicano lo stipendio e gli altri vantaggi inerenti al posto, nonchè i requisiti generali e speciali che si domandano per aspirarvi.

Si richiedono come requisiti generali la maggiore età, la buona costituzione fisica, la subita rivaccinazione e la esenzione da qualunque grave difetto esteriore, la cittadinanza italiana, la buona condotta morale.

I requisiti speciali in corrispondenza colle esigenze del posto, sono stabiliti dal Consiglio.

Art. 144.

Per il posto di segretario è richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 145.

Il Consiglio nomina gli impiegati addetti agli uffici dell'Amministrazione patrimoniale, nomina anche gl'impiegati del convitto, ma entro la terna proposta dal rettore in base a concorso.

La nomina è fatta per votazione segreta.

Art. 146.

La nomina ha effetto dal giorno in cui l'eletto viene assunto in servizio effettivo.

All'atto dell'immissione in ufficio, l'impiegato dà al presidente, per processo verbale, la sua parola d'onore di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, nonchè lo statuto ed il regolamento della fondazione Ghislieri.

Il nominato che non si presenta nel giorno fissatogli senza giustificarsi si ritiene dimissionario.

Art. 147.

Lo stipendio degli impiegati, la retribuzione dei prestatori d'opera e il salario degli inservienti sono fissati nella pianta annessa al presente regolamento, od in particolari deliberazioni del Consiglio e decorrono dal giorno della immissione in servizio.

Art. 148.

Lo stipendio dell'impiegato è aumentato di un decimo ogni cinque anni, restrittivamente però ai primi venti anni di servizio effettivo prestato al Collegio. Tale aumento non decorre sulla retribuzione dei prestatori d'opera, nè sul salario dei serventi del convitto.

Art. 149.

La promozione di un impiegato con maggiore stipendio, per gli effetti dell'aumento quinquennale, si considera come nuova nomina.

Art. 150.

Il pagamento dello stipendio o del salario ha luogo a rate mensili posticipate.

Art. 151.

Le indennità di trasferta sono stabilite nella pianta organica ed oltre di quelle non è concesso altro compenso per qualsiasi titolo.

Art. 152.

Non è permesso chiedere nè concedere gratificazioni se non per lavori eccezionali e in seguito di speciale deliberazione del Consiglio.

Art. 153.

Al personale di servizio del convitto ed al portiere-custode degli uffici d'amministrazione è concesso il vestiario per uso d'ufficio con una divisa determinata dal Consiglio.

Art. 154.

Compiuti i quarant'anni di servizio lodevole, l'impiegato ha diritto allo stato di riposo colla pensione vitalizia corrispondente alla media dello stipendio percepito nell'ultimo triennio.

Art. 155.

Fuori di detto caso nessun impiegato può essere collocato a riposo se non per fisica impotenza a continuare nel servizio e dietro domanda documentata, o per riconosciuta incapacità a disimpegnare il servizio inerente al suo posto.

Art. 156.

È riservato al Consiglio d'amministrazione di accertare la fisica impotenza col mezzo di perizia sanitaria.

Art. 157.

Il collocamento a riposo del rettore è deliberato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione; quello degli altri impiegati, dal Consiglio d'amministrazione. Il trattamento di pensione è liquidato colle norme del presente regolamento.

Art. 158.

L'impiegato in pianta stabile che dopo trascorsi quindici anni di non interrotto effettivo servizio è riconosciuto impotente a continuarlo, ha diritto alla pensione in ragione di tanti quarantesimi sullo stipendio quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato al Collegio. Pel rettore si avrà riguardo allo speciale disposto dell'art. 29 dello statuto.

A tal fine sarà fatta la trattenuta annua sullo stipendio del 3 per 100, per tutto il tempo che dura il servizio dell'impiegato medesimo.

Queste trattenute costituiscono il fondo annuo per la pensione.

Art. 159.

La pensione è liquidata sulla media dello stipendio dell'ultimo triennio di servizio effettivo. Nello stipendio si comprendono gli aumenti quinquennali, non gli altri emolumenti, qualunque ne sia la natura. Si fa eccezione pel rettore al quale la pensione verrà liquidata sullo stipendio iniziale, senza riguardo nè agli emolumenti in natura, nè agli aumenti quinquennali.

Art. 160.

Nel liquidare la pensione, si computa esclusivamente il servizio effettivo prestato al Collegio, salvo pel rettore quanto dispone l'art. 19 dello statuto. Nel computare gli anni di servizio, la frazione di tempo minore di sei mesi o di somma minore di una lira non è valutata; la frazione di tempo oltre i sei mesi è considerata anno intero.

Art. 161.

Agli impiegati che per fisica impotenza o per altra causa, sono collocati a riposo prima di compiere i quindici anni di servizio effettivo, è concessa una indennità di tanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 162.

All'impiegato posto a riposo per impotenza al servizio cessa la pensione quando ritorni in grado di riassumere e riassuma in fatto, l'ufficio presso il Collegio, oppure presti servizio presso qualunque altra amministrazione con un compenso pari o maggiore della pensione stessa.

Art. 163.

L'impiegato che cessa l'ufficio per volontaria rinuncia, o che viene per demeriti licenziato, non ha diritto a pensione nè ad indennità.

Art. 164.

Alla vedova di un impiegato o di un pensionato del Collegio è concessa una pensione nella misura della metà di quella spettante al marito defunto, giusta gli art. 154 e 158.

L'assegno alla vedova non può in nessun modo oltrepassare il limite massimo di L. 1500. Per la vedova del rettore però potrà raggiungere la somma di L. 2000.

Art. 165.

Non ha diritto a pensione la vedova quando il matrimonio sia eseguito dopo il 50° anno di età dell'impiegato, o quando non siano decorsi due anni dalla celebrazione del matrimonio o quando per colpa sua fosse legalmente separata dal marito.

Art. 166.

Non ha diritto a pensione la vedova di un pensionato del Collegio quando il matrimonio sia seguito dopo il collocamento a riposo dell'impiegato.

Art. 167.

Alla vedova cessa la pensione quando passa a seconde nozze.

Art. 168.

Alla prole orfana e priva di beni di fortuna, è collettivamente concesso un sussidio uguale alla pensione che sarebbe dovuta alla vedova se fosse vivente. Tale sussidio cessa quando i figli raggiungono l'età maggiore o contraggono matrimonio.

È pareggiata alla prole orfana d'ambo i genitori, la prole di madre che non ha diritto a pensione, perchè legalmente separata dal marito per propria colpa, o che l'ha perduta passando a seconde nozze.

Art. 169.

Quando vive la madre avente il diritto a pensione, ai figli dell'impiegato defunto può esser concesso il sussidio in ragione di un sedicesimo della pensione dovuta al padre alle condizioni accennate all'articolo precedente.

Però se l'importo complessivo dell'assegno alla vedova e del sussidio ai figli privi di fortuna, supera la pensione dovuta all'impiegato, allora i detti sussidi sono falcidiati in modo che lo importo complessivo non superi la pensione stessa.

Art. 170

Se la morte dell'impiegato o la sua impotenza a prestare il servizio sono derivate in via diretta da causa di servizio, il Consiglio d'amministrazione può concedere un trattamento straordinario di pensione per l'impiegato stesso o per la vedova ed i figli, qualunque sia l'età dell'impiegato o la durata dei suoi servizi.

Art 171.

La pensione decorre dal giorno nel quale l'impiegato è collocato a riposo, e per la vedova ed i figli, dal giorno della morte dell'impiegato o pensionato.

Il matrimonio che stabilisce i diritti di pensione a favore della vedova e dei figli orfani, è il civile.

Art. 172.

Le pensioni e i sussidi sono pagati dalla cassa del Collegio in rate mensili posticipate.

Art. 173

Gli inservienti non hanno diritto a pensione. Essi però sul salario devono mensilmente lasciare il 2 per cento, per costituire un fondo speciale di previdenza, che si volgerà, salvo le eventuali diminuzioni contemplate dall'art. 67, a loro esclusivo favore in caso di cessazione di servizio per impotenza fisica o per grave età.

Agli inservienti che, secondo le informazioni del rettore, avranno lodevolmente adempiute le proprie incombenze, il Consiglio d'amministrazione aggiungerà annualmente al loro particolare fondo di previdenza, una somma pari alla trattenuta annuale fatta sul loro salario.

Le trattenute e i versamenti di cui sopra saranno investiti su libretti di risparmio intestati ai singoli inservienti.

Art. 174.

Gli inservienti che rimangono assenti dal servizio, per causa di malattia, oltre un mese, saranno ciò non ostante, retribuiti nella

misura di due terzi del rispettivo salario. E ciò per un periodo di mesi tre, trascorso il quale, il Consiglio, su referto del rettore, prenderà ulteriori provvedimenti.

Art. 175.

Gli inservienti che di propria volontà abbandonano il servizio, avranno diritto ad avere restituite soltanto le trattenute fatte sul loro salario con i relativi interessi.

Gli inservienti espulsi dal servizio, perdono ogni diritto al loro fondo di previdenza.

Le quote del fondo di previdenza non corrisposte, verranno ripartite fra gli inservienti che rimangono in servizio in ragione del rispettivo fondo.

Art. 176.

Agli inservienti del convitto, che dopo un lodevole servizio non minore di 20 anni diventano impotenti a continuarlo, il Consiglio d'amministrazione, oltre il fondo speciale di cui all'art. 173, potrà in caso di estremo bisogno e su proposta del rettore, accordare un sussidio annuo.

La misura del sussidio è fissata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 177.

Le disposizioni degli articoli 173, 174, 175 e 176 si estendono anche a favore dell'assistente di campagna. L'aggiunta annuale al fondo particolare di previdenza, verrà deliberata in seguito a rapporto dell'ingegnere agente.

Capo II.

Norme disciplinari.

Art. 178.

Gl'impiegati dell'Amministrazione Ghislieri sono tenuti alla osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio. Il segretario ne cura l'esatto adempimento, e ne tiene informato il presidente.

Art. 179

L'orario degli uffici è di almeno sei ore; per altro, in caso di bisogno, gl'impiegati sono tenuti a prestarsi anche nei giorni festivi e fuori dell'orario prescritto senza compenso di sorta.

Art. 180.

Il portiere deve trovarsi in ufficio mezz'ora prima dell'orario; non può durante l'orario per nessun titolo allontanarsene senza il permesso del segretario, nè abbandonare il servizio se non dopo che siano partiti tutti gli impiegati.

Art. 181.

Nessuno degli uffici può restare neppure per breve ora scoperto. In caso di momentaneo bisogno di uscire, gl'impiegati debbono ottenerne il permesso dal segretario.

Art. 182

Gli impiegati debbono prestare l'opera loro con diligenza, zelo e fedeltà; consacrare l'orario d'ufficio esclusivamente agli affari del Collegio.

Sono obbligati di conservare scrupolosamente il segreto d'ufficio e di astenersi da qualunque trattazione d'affari non attinenti al Collegio.

Art. 183.

Non possono essere impiegati nel medesimo ufficio, nè in uffici dipendenti, persone congiunte col vincolo di parentela di primo e secondo grado e di affinità di primo grado.

Art. 184.

Gl'impiegati sono tenuti a disimpegnare le incombenze inerenti al loro posto e quelle altre che sopravvenissero o che il Consiglio per ragione di buon servizio avesse da aggiungere, senz'altro compenso fuori di quello stabilito dalla pianta annessa al presente regolamento.

Art. 185.

Agli impiegati è vietato di prendere parte anche indiretta ai contratti del Collegio, alle cauzioni, alla formazione di specifiche o note di credito per conto degli appaltatori.

Art. 186.

Le mancanze o colpe degli impiegati, a seconda della qualità e gravità di esse, sono punite, a giudizio del Consiglio, con l'ammonizione in iscritto, con la multa mediante ritenuta sullo stipendio da cinque a dieci giorni, con la sospensione, con la destituzione.

Art. 187.

Le punizioni da infliggersi agli impiegati del convitto sono deliberate dal Consiglio in base a rapporto e proposta del rettore.

Art. 188.

Ogni impiegato a titolo di sollievo può chiedere una vacanza. Il Consiglio può concederla fino ad un mese all'anno, quando non vi si oppongano i bisogni del servizio.

Ogni assenza volontaria, sebbene autorizzata, si computa nella vacanza dell'anno.

Art 189.

Quando un impiegato rimane assente per malattia, deve tosto darne avviso scritto al presidente. L'assenza per causa di malattia deve essere giustificata con attestato medico quando oltrepassa gli otto giorni.

Se l'assenza di malattia dura più di due mesi il Consiglio delibera i provvedimenti che sono richiesti dal regolare andamento del servizio. Scorso un anno senza che l'impiegato lo abbia riassunto, il Consiglio lo licenzia e lo colloca a riposo.

Art. 190.

Se un impiegato rimane assente dall'ufficio senza giustificazione e dietro invito non ritorna immediatamente al suo posto o non si giustifica, il Consiglio sospende lo stipendio e, continuando l'assenza ingiustificata, delibera la dimissione.

Di tutte le assenze volontarie ed involontarie il segretario tiene nota in apposito registro.

Art. 191.

La presenti discipline si applicano anche agli impiegati del convitto.

TITOLO II.

Capo unico

Disposizioni transitorie.

Art. 192.

Ottenuta dal Ministero l'approvazione del presente regolamento, il Consiglio d'amministrazione delibera quando abbia ad avere effetto.

Art. 193.

Restano abrogati i regolamenti precedenti e tutte le disposizioni contrarie al presente.

Art. 194.

I diritti acquisiti degli impiegati sono rispettati.

Art. 195.

La disposizione dell'art. 148 viene applicata anche a favore degli impiegati di nomina anteriore al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

PIANTA ORGANICA
degli impiegati del R. Collegio convitto Ghislieri in Pavia.

Num. progress.	Qualità dell'impiego	Stipendio o retribuzione	Indennità ed emolumenti	OSSERVAZIONI
	A. — Amministrazione patrimoniale.			
	I. *Segreteria*			
1	Un segretario	3,300	Diaria di L. 8 per ogni trasferta d'ufficio che richiegga l'assenza continua dalla città non minore di sei ore al giorno.	Le spese di vitto o di alloggio personale ed ogni altro occorrente nella trasferta sono a carico dell'impiegato che ne viene rimborsato colla diaria assegnata. Le spese di viaggio sono rimborsate col prezzo del biglietto di prima classe per il segretario e seconda classe per gli altri impiegati, se per ferrovia, o colla nota del costo degli stallaggi ove siano fatti col mezzo di trasporto dell'Amministrazione.
2	Un applicato di segreteria	1,700		
	II. *Ragioneria*			
3	Un ragioniere	2,500	Diaria di L. 5 per ogni assenza come sopra.	
4	Un applicato di ragioneria	2,000		
	III. *Cassa*			
5	Un cassiere	1,500	Senza diritto ad alcun aumento quinquennale e senza diritto a pensione, con obbligo dell'ufficio nei giorni e per le ore da fissarsi dal Consiglio di amministrazione.	Il servizio di cassa potrà anche essere affidato alla cassa di qualche stabilimento di pubblica beneficenza della città, oppure a quella di qualche Istituto di credito cittadino.
	IV. *Ufficio tecnico*			
6	Un ingegnere agente	3,000	Abitazione, orto, e L. 590 in corrispettivo della legna da fuoco mista quintali 60, dei pali per l'orto e degli emolumenti in natura di ettolitri 7.46 di riso e di ettolitri 3 di melica. Nessuna indennità di vitto nè di trasferta per viaggi a Pavia e nei mandamenti nei quali sono situati i beni del Collegio. i mezzi di trasporto sono forniti dall'Amministrazione coll' indennità di L. 400 all'anno oltre il godimento gratuito di pertiche 36 di terra e L. 190 in corrispettivo degli appendizi di avena e paglia.	Tutti i contro descritti vantaggi cesseranno per l'ingegnere agente nel caso che l'Amministrazione del Collegio gli ordini di stabilirsi in città. In tal caso però riceverà, per la formazione delle consegne e dei bilanci, l'onorario di L. 6.75 per le prime e di L. 3 pei secondi per ogni ettaro.
	V. *Porteria*			
7	Un portiere	900	Abitazione, quintali 25 di legna da fuoco, vestiario completo a carico dell'Amministrazione.	
	B. — Direzione del convitto.			
	I. *Rettorato*			
1	Un rettore	6,000	Abitazione senza mobilio e il riscaldamento anche per la sua famiglia.	
2	Un assistente	2,000	Alloggio, lumi, riscaldamento per tutto l'anno, vitto per il tempo che sta aperto il Collegio e per la esclusiva persona dell'assistente.	
	II. *Economato*			
3	Un economo	2,000	Abitazione gratuita in locali di ragione del Collegio.	
4	Un applicato	1,400		
	A. — Addetti all'Amministrazione patrimoniale.			
1	Un assistente di campagna	1,200	Con quattro aumenti quinquennali come all'art. 148 del regolamento; abitazione e L. 60 per corrispettivo di legna da fuoco.	

Num progress.	Qualità dell'impiego	Stipendio o retribuzione	Indennità ed emolumenti	OSSERVAZIONI
	B. — Addetti alla direzione del convitto.			
1	Un medico	800		
2	Serventi	—		
	Il numero, le attribuzioni e le indennità del personale di servizio, sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione secondo il bisogno.			

Avvertenza. — L'imposta di ricchezza mobile è compensata agli impiegati e salariati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Considerato che a raggiungere più pienamente lo scopo cui era diretto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1907, n. 17,705, rendesi opportuno di prorogarne di qualche tempo l'applicazione;

Visto l'articolo 4, ultimo comma, del testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con decreto Reale n. 651 del 3 dicembre 1905;

Udito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

L'abbuono concesso col decreto Ministeriale 8 dicembre 1907, n. 17,705 sullo spirito di prima distillazione ricavato esclusivamente dal vino nelle fabbriche munite di misuratore meccanico, in ragione del 40 0[0 per le fabbriche non cooperative, e del 45 0[0 per quelle esercitate da Società cooperative è prorogato a tutto il 31 ottobre 1908.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 luglio 1908.

Il ministro
LACAVA.

Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto del 5 aprile 1908:

Mastino Ernesto — Zancan Giovanni — Ajello Michele — Dell'Acqua Guglielmo, alunni nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe (L. 1500).

Amministrazione sanitaria.

Con R. decreto del 3 maggio 1908:

Pavesio dott. Leonardo — Morroy dott. Umberto — Maiocco dott. Riccardo — Faranca dott. Guido — Cellai dott. Pio — De Pascale dott. Angelo — Cagnasso dott. Carlo — Adami dott. Roberto — Miraulo dott. Angelo — Rebuzzi dott. Abelardo — Mirabella Fisichella dott. Giuseppe — Castellani dott. Giovanni Battista — Righi dott. Pier Luigi, nominati per esame a veterinari di confine e di porto di 3ª classe (L. 2000).

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 10 maggio 1908:

Giriodi Annibale, delegato di 1ª classe, nominato commissario di 4ª classe (L. 3500).

Con decreto Ministeriale del 21 maggio 1908:

Ronga Francesco, delegato di 1ª classe, richiamato in servizio, in seguito a sua domanda.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Berruti Mario, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Finalborgo, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Finalborgo.

Rubino Francesco Paolo, uditore presso il tribunale civile e penale di Trani, è destinato a prestar servizio nel mandamento di Trani.

I sottonotati sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1907-909.

Campanelli cav. Luigi, nel mandamento di Capracotta.
De Palma Francesco, id. di Corato.
Pirro Ponziano, id. di Troia.
Romeo Ferdinando, id. di Maida.
Landini Pietro, id. di Pistoia (1°).
Rinaldini Andrea, id. di Roma (6°).
Segreto Francesco, nella 2ª pretura urbana di Roma.
Bogetti Francesco, nel mandamento di Venasca.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Fabiani Andrea, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Maida.

Gualteroni Martino, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Morbegno.

Peyrot Eligio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Rivoli.

Manfredini Cirillo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Bozzelo.

Orlandi Antonio, dall'ufficio di vice pretore del 6° mandamento di Roma.

Calvi cav. Giovanni, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Remo, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice aggiunto.

Con decreto Ministeriale del 21 marzo 1908:

Il decreto Ministeriale del 14 febbraio 1908, col quale Zuccalà Vincenzo, giudice aggiunto di 2ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Mammola, venne privato dallo stipendio dal giorno 14 a tutto il giorno 25 gennaio 1908, per abusiva assenza dalla sede, è revocato.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 25 marzo 1908:

Il decreto 8 febbraio 1908, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 7, e concernente il richiamo in servizio dall'aspettativa dell'alunno Perrone Salvatore, è sostituito dalla seguente disposizione:

Perroni Salvatore, alunno di 1ª classe nella pretura di Lipari, in aspettativa fino al 31 gennaio 1908, è richiamato, in servizio nella stessa 1ª pretura di Messina, dal 1° febbraio 1908.

Rovazzani Candido, alunno di 2ª classe nella pretura di Tivoli, esonerato dal servizio per adempiere all'obbligo della leva militare, è richiamato in servizio nella stessa pretura, dal 1° aprile 1908.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Alvino Alessandro, cancelliere della pretura di Trivigno, è collocato a riposo, dal 6 aprile 1908.

Volpe Francesco, cancelliere già della pretura di Canosa di Puglia, sospeso dall'esercizio delle funzioni, è dispensato dal servizio dalla data del presente decreto, per motivi disciplinari, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per quella pensione od indennità che potrà spettargli.

Con decreto Ministeriale del 29 marzo 1908:

Russomando Raffaele, cancelliere della pretura di Serracapriola, è sospeso dell'esercizio delle sue funzioni per un mese a decorrere dalla data d'oggi.

Fioretti Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Clusone, previo parere della Commissione di sorveglianza, è sospeso dall'esercizio delle funzioni per mesi tre dal 1° aprile 1908.

Villelli Ernesto, cancelliere già della pretura di Forenza in aspettativa fino al 20 marzo 1908, è richiamato in servizio dal 21 marzo 1908, ed è nominato vice cancelliere del tribunale di Messina, con lo stipendio di L. 2000.

Di Nunno Vito Carlo, già cancelliere della pretura di Chioggia, in aspettativa fino al 31 marzo 1908, è richiamato in servizio dal 1° aprile 1908, ed è nominato aggiunto di cancelleria nella detta pretura di Trani, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Landriscina Raffaele, vice cancelliere della pretura di Iglesias, è dichiarato decaduto dalla carica dal 14 marzo 1908, per non avere assunto le funzioni nel termine prorogatogli.

Sciacca Emanuele, aggiunto di cancelleria nella pretura di Santa Teresa di Riva, in aspettativa fino al 15 marzo 1908, è richiamato in servizio nella stessa pretura di Santa Teresa di Riva, dal 16 marzo 1908.

Barsanti Dedalo, aggiunto di cancelleria della pretura di Poppi, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle funzioni dal 26 marzo 1908.

Pavoni Alessandro, cancelliere della pretura di Frabosa Soprana, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle funzioni dal 27 febbraio 1908.

Alla famiglia del vice cancelliere della pretura di Villanova Monteleone, Catalano Raffaele, è concesso un assegno alimentare mensile, corrispondente alla metà dello stipendio di L. 1500, dal 7 dicembre 1907, fino al termine della sospensione, da esigersi in Napoli, con quietanza della signora Assunta Esposito, moglie del detto funzionario.

Notari.

Con decreto del 23 febbraio 1908, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo successivo:

De Senibus Eugenio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Udine.

Marpillero Vittore, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Arta, distretto notarile di Udine.

Di Gaspero Pietro, candidato notaro, è nominato notaro nel comune di Pontebba, distretto notarile di Udine.

Della Santa Costantino Cesare, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca.

Chiarelli Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Santo Stefano di Cadore, distretto notarile di Belluno.

Ferranti Deodato, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Borgetto, distretto notarile di Palermo.

Zamboni Emilio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona.

Caporaso Alfonso, notaro residente nel comune di Tocco Caudio, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Foglianise, stesso distretto.

Uccello Giovanni, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Albinea, distretto notarile di Reggio Emilia, per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Novelli Francesco, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro, per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue fonzioni nel comune di Corchiano, distretto notarile di Viterbo.

Lombardi Luigi, notaro residente nel comune di Casale Monferrato, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Ivaldi Alessandro, notaro residente nel comune di Rocca d'Arazzo, distretto notarile di Asti, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Con decreto Ministeriale del 26 marzo 1908:

È concessa al notaro Cartoni Bernardino, una proroga sino a tutto il 27 settembre 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni in Monterotondo, frazione del comune di Massa Marittima, distretto notarile di Grosseto.

Archivi notarili.

Con R. decreto del 12 marzo 1908, registrato alla Corte dei conti il 12 dello stesso mese:

A Brazzabeni Michele, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile provinciale di Mantova, coll'annuo stipendio di L. 2700, è assegnato l'annuo stipendio di L. 3000, con decorrenza dal 1° marzo 1908.

Con R. decreto del 15 marzo 1908, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese:

Zucconi Giuseppe, notaio in Iesi, è nominato conservatore e tesoriere di quell'archivio notarile mandamentale, coll'annuo stipendio di L. 900, a condizione che, nei modi e termini di legge, presti cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 45.

Con decreto Ministeriale del 21 marzo 1908,

La pianta organica dell'archivio notarile di Salerno, approvata con decreto Ministeriale in data 11 giugno 1894, è modificata in conformità del seguente elenco:

Conservatore e tesoriere a L. 2500, con cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 200.

Archivista a L. 1500.

Sotto archivista a L. 1200.

Cinque copisti a L. 1,000.

Personale subalterno.

A Viani Domenico, archivista nell'archivio notarile provinciale di Mantova, coll'annuo stipendio di L. 1700, è assegnato l'annuo stipendio di L. 1800, con decorrenza dal 1° marzo 1908.

Economati dei benefici vacanti.

Con R. decreto del 9 febbraio 1908, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1908:

Stolfi Francesco Antonio, approvato nell'esame di concorso ai posti di vice segretario di 2ª classe della carriera amministrativa negli economati generali dei benefici vacanti, è nominato vice segretario di 2ª classe in soprannumero della carriera medesima, nell'economato generale dei benefici vacanti di Torino.

Con R. decreto del 23 febbraio 1907, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1908:

Filì Astolfone comm. Ignazio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, è incaricazo di un'ispezione straordinaria dell'economato generale dei benefici vacanti in Firenze e di reggere temporaneamente l'economato stesso sino alla nomina del nuovo titolare.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 25 marzo 1908:

Costantini ing. Giovanni è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Montalcino.

Con decreto Ministeriale del 30 marzo 1908:

Tagliaferri Luigi è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Foggia.

Culto.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

È stato concesso l'*Exquatar* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

Canali sac. Evaristo al canonicato di San Paolo Apostolo nel capitolo cattedrale di Orte.

Panetta sac. Giorgio ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Gerace:

Miglior sac. Giuseppe al canonicato dottorale sotto il titolo di Prebenda di Furtei nel capitolo cattedrale di Cagliari.

Scrinaldi Pontani sac. Ladislao al mansionariato di San Pancrazio Martire nel capitolo cattedrale di Spoleto.

Montaschi sac. Ferdinando al beneficio parrocchiale di Santa Maria in Borgo di Civitella di Romagna.

Sono stati autorizzati ad accettare:

il parroco di San Michele in Canaia Lomellina, la donazione di L. 800, fatta da Agostino Lucotti;

il parroco di Santa Caterina in Colle Val d'Elsa, il legato dell'annua rendita di L. 130, disposto dal fu Giovanni Battista Pacini;

il parroco di Ontagnano, comune di Gonars, il legato di due stabili rustici, disposto dal fu sacerdote Francesco Venturini;

il titolare del beneficio curaziale di Santa Croce in Codroipo, il legato di alcuni terreni disposto dal fu sacerdote Angelo Venerati;

la mansioneria Romano in San Giorgio di Nogaro, il legato di un fondo rustico, fatto dal fu sacedote Giuseppe Carnetti;

la fabbriceria parrocchiale di Sant'Anna dei Boschi, comune di Colleretto Castelnuovo, il legato di L. 1,000 disposto dal defunto sacerdote Giovanni Bono;

la fabbriceria parrocchiale di Civate, il legato di L. 1,000, disposto dalla fu Felicita Dolzino;

la fabbriceria parrocchiale di San Cataldo in Motta Baluffi, il legato dell'annua rendita pubblica di L. 40 nette, disposto dal defunto Stefano Tedeschi;

L'Opera parrocchiale dei SS. Giacomo e Cristina in Pontremoli, il legato di L. 7000, disposto dal fu Giovanni Betta;

Il parroco Borgo San Bernardo in Carmagnola a rinunziare al legato dell'annua rendita pubblica di L. 25, disposto dalla fu Caterina Mogna Ferrero;

La fabbriceria parrocchiale di San Rocco in Parodi Ligure, la donazione di due apprezzamenti di terreno, fattale dal sacerdote Angelo Como;

Il parroco di San Bernardo al Barazzetto di Biella, il legato di L. 1000, disposto dal fu Carlo Barbera;

Il parroco di Naro, in rappresentanza di quella chiesa succursale di Sant'Erasmo, i legali disposti dal fu sacerdote Giuseppe Bartolo;

L'Amministrazione parrocchiale di Valle San Nicolao, il legato dell'annua rendita pubblica di L. 100, disposto della defunta Cecilia Dogliotti vedova Calongo;

La fabbriceria parrocchiale di San Paolo in Pasiano, il legato di una collezione di libri, disposto dal fu sacerdote Antonio Mascherin;

La fabbriceria parrocchiale di Primaluna, il legato di L. 1800, disposto dalla fu Annetta Zanaboni in Ghisotti;

La fabbriceria parrocchiale di Santa Maria Assunta in Orta Novarese, il legato di L. 1000, dalla fu Chiara Pangelini vedova Mossone;

La fabbriceria parrocchiale di Gazzaniga, il legato di L. 1000, disposto dalla fu Elisabetta Bombardieri;

La fabbriceria parrocchiale di Sant'Ilario Milanese, il legato di un quadro, disposto dal fu Emilio Marzorati;

L'opera parrocchiale di Campo Perpoli in Gallicano, il legato di L. 2000, disposto dal fu Enrico Landi;

La fabbriceria parrocchiale dei SS. Stefano e Rocco in Divignano, la eredità lasciata dal fu sacerdote Giavanni Battista Tosi.

È stato concesso il R. assenso all'erezione in parrocchia autonoma del Santuario di Nostra Signora del Ponte nel comune di Lavagna.

È stato nominato in virtù del R. patronato:

Del Benè sac. Luca alla parrocchia di Santa Maria a Fonaco, comune di Monterchi.

Con Sovrana determinazione del 29 marzo 1908:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet* alle Bolle vescovili, con le quali furono nominati:

Nicotra sac. Francesco ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Catania;

Anselmo sac. Lorenzo al canonicato suddiaconale di Sant'Antonio nel capitolo cattedrale di Albenga;

Mancuso sac. Francesco Antonio al canonicato cantorale nel capitolo cattedrale di Mileto;

De Nicola sac. Mario ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Cerreto Sannita.

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 19 marzo 1908, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1908:

Sander Pietro, usciere di 2ª classe nel Ministero di grazia e giu-

stizia e dei culti, con lo stipendio di L. 1400, è promosso alla 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 1500, dal 1° marzo 1908.

Conti Giovanni, inserviente di 1ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio di L. 1100, è nominato usciere di 2ª classe nel Ministero stesso con lo stipendio di annue L. 1400, dal 1° marzo 1908.

Magni Roberto, inserviente di 2ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio annuo di L. 800, oltre L. 287.80 a titolo di maggiore assegno personale, è promosso alla 1ª classe, con lo stipendio di annue L. 1100, dal 1° marzo 1908, cessando dal percepire detto assegno.

Monottoli Luigi, usciere di 2ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio di L. 1400, è promosso alla 1ª classe con lo stipendio di annue L. 1500, dal 1° aprile 1908.

Farcomeni Michele, inserviente di 1ª classe del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, con lo stipendio di annue L. 1100, è nominato usciere di 2ª classe nel Ministero stesso, con lo stipendio di annue L 1400, dal 1° aprile 1908.

Pontillo Giovanni, facchino avventizio nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato inserviente di 2ª classe nel Ministero medesimo, con l'annuo stipendio di L. 800, dal 1° aprile 1908.

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 7 gennaio 1908,
registrato alla Corte dei conti il 24 marzo successivo:

A Meardi Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Voghera, è concesso l'aumento di L. 220 sull'attuale stipendio di L. 4680 per compiuto 4° sessennio sul precedente stipendio di L. 3500, dal 1° ottobre 1907.

Con decreto Ministeriale del 12 gennaio 1908,
registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1908:

Rosso cav. Limenio, consigliere della Corte d'appello di Genova, con l'annuo stipendio di lire 6000, è promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, dal 1° gennaio 1908 e gli è assegnato lo stipendio di L. 7333.33, per l'esercizio 1907-1908, di L. 7666.66 per l'esercizio 1908-909, e di L. 8000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 333 33 da corrispondersi per l'esercizio 1908-908 ed inerente alla categoria cui è promosso, sarà corrisposto dal 1° gennaio 1908, in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Con decreti Ministeriali del 7 febbraio 1908,
registrati alla Corte dei conti il 20 marzo successivo:

A Marino Antonino, pretore del mandamento di Castrogiovanni, tramutato con R. decreto del 1° dicembre 1907 al mandamento di Caltanissetta, ove assunse le funzioni il 16 gennaio 1998, è aumentata dal detto giorno l'indennità d'alloggio da L. 200 annue a L. 300.

A Guidi Giovanni, con R. decreto del 27 ottobre 1907, nominato pretore del mandamento di Fanano, ove assunse le funzioni il 12 gennaio 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Con decreto Ministeriale del 7 marzo 1908,
registrato alla Corte dei conti il 24 dello stesso mese:

Al pretore Froia Giustino, tramutato con R. decreto del 19 luglio 1907, dal mandamento di Breno al 2° mandamento di Brescia, ove assunse le funzioni il 23 agosto 1907, è aumentata dal detto giorno l'indennità d'alloggio da L. 300 ad annue L. 400.

Con decreto Ministeriale dell'11 marzo 1908,
registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1908:

All'uditore Guida Vincenzo, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Bova, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è assegnata l'indennità mensile di L. 100 dal giorno 6 dicembre 1907, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

Con decreto Ministeriale dell'11 marzo 1908:
registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1908:

All'uditore Guida Vincenzo, destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Bova, con incarico di regger l'ufficio in mancanza del titolare, ove assunse le funzione il 6 dicembre 1907, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 200.

Con decreto Ministeriale del 14 marzo 1908:
registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1908 :

A Graziano Giacomo, già aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Genova, nominato pretore del mandamento di Pievepelago, con R. decreto del 7 luglio 1907, con successivo decreto del 17 agosto tramutato al mandamento di Borzonasca; trattenuto ai termini dall'art. 11 dell'ordinamento giudiziario nella precedente residenza di Genova a tutto il 2 gennaio 1908, è assegnata l'indennità d'alloggio in annue L. 200 dal 7 gennaio 1908, giorno in cui assunse le funzioni nella pretura di Borzonasca.

A Verdirame Gaetano, con R. decreto del 28 novembre 1907, nominato pretore del mandamento di Centuripe, ove assunse le funzioni il 22 febbraio 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Al pretore Vitali Ferruccio, tramutato con R. decreto del 5 dicembre 1907, dal mandamento di Tirano a quello di Lecco, ove assunse le funzioni il 27 gennaio 1908, è aumentata l'indennità d'alloggio da L. 200 ad annue L 300.

Accame Vincenzo, giudice di tribunale in aspettativa per infermità a tutto maggio 1908, e pel quale fu lasciato vacante il mandamento di Martirano, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° aprile 1908, ed è nominato giudice del tribunale civile e penale di Larino, con lo stipendio di L. 4000.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Martini Ettore Valentino, giudice aggiunto di 1ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di San Pier d'Arena, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Belluno.

Liberatore Giovanni, giudice aggiunto di 1ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Torre dei Passeri, è nominato sostituto procuratore del Re presso il taibunale divile e penale di Sassari.

Cappuccilli Domenico, giudice aggiunto di 1ª categoria in funzioni di pretore nel mandamento di Monte Sant'Angelo, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palmi.

Ai funzionari anzidetti, forniti dell'annuo stipendio di L. 3000, oltre L. 80 per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800, è assegnato lo stipendio di L. 3333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 3666.66 per l'esercizio 1908-909 e di e di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 253.33 a carico dell'esercizio corrente, sarà corrisposto dal 1° aprile 1908 in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

I sottoindicati giudici aggiunti di 1ª categoria, forniti dell'annuo stipendio di L. 3000, oltre il decimo di L. 80 per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800, sono nominati giudici di 2ª categoria, continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento al quale sono ora rispettivamente addetti, ed è loro assegnato lo stipendio annuo di L. 3333 33 per l'esercizio 1907-908, di L. 3666.66 per l'esercizio 1908-909 e di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 253 33, a carico dell'esercizio corrente, sarà corrisposto dal 1° aprile 1908 in ragione di due dodicesimi per ogni mese:

Zolese Ippolito — Borgazzi Luigi — Montanari Francesco — Martella Goffredo — Rossi Giuseppe — Capitanio Giambattista — Tommasini Francesco — Pepi Vincenzo — Danza Giuseppe Francesco — Pellegrini Pietro — Aimone Marsan Basilio — D'Adamo Giuseppe Michele — Valente Achille — Omodei Zorini Vincenzo — Villari Giov. Battista — Sanna Alberto — Ravizza Adalgiso — Rarboro Luigi.

Con R. decreto del 2 aprile 1908:

Mortara Silvio, consigliere di Corte d'appello, assegnato al ruolo della Corte d'appello di Milano, con l'incarico di presidente di sezione del tribunale civile e penale di quella città, è esonerato, a sua domanda, dal detto incarico ed è destinato alla stessa Corte d'appello di Milano.

Curtino Adolfo, presidente del tribunale civile e penale di Ravenna, è nominato, a sua domanda, consigliere di Corte d'appello ed è assegnato al ruolo della Corte d'appello di Milano, con l'incarico di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Milano.

Pelagatti Angelo, consigliere della Corte d'appello di Milano, è nominato, a sua domanda, presidente del tribunale civile e penale di Ravenna.

Rosini Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Montepulciano, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.

Apuzzo Pasquale, giudice di 2ª categoria del tribunale civile e penale di Palmi, è tramutato, a sua domanda, al mandamento di Montorio Superiore, ed è ivi destinato ad esercitare le funzioni di pretore.

Birardi Francesco Paolo, giudice aggiunto di 2ª categoria con funzioni di pretore nel mandamento di Filadelfia, è tramutato con le stesse funzioni al mandamento di Melito di Porto Salvo, a sua domanda.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1907-1909:

Sindici Raffaele, nel 6° mandamento di Roma.

Suspize Carlo, nel mandamento di Oulx.

Ricciardi Luigi, id. di Salerno.

De Felice Alfonso, vice pretore del mandamento di Somma Vesuviana, è dichiarato dimissionario per non aver assunto l'ufficio nei termini di legge.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:

Lampertico Luigi, dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Vicenza.

Cantone Michele, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Somma Vesuviana.

Pellandra Vittorio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Copparo.

Con decreto Ministeriale del 2 aprile 1908:

Armao Gaetano, uditore presso la Corte d'appello di Palermo, è destinato a prestar servizio nel 4° mandamento di Palermo.

Di Stefano Nicolina Giovanni, uditore presso il tribunale civile e penale di Palermo, è destinato a prestar servizio nel 1° mandamento di Palermo.

Rinaldi Giuseppe, uditore presso il tribunale civile e penale di Palermo, è destinato a prestar servizio nel 2° mandamento di Palermo.

Todaro Luigi, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Palermo, è destinato a prestar servizio nel 5° mandamento di Palermo.

De Blasi Adolfo, uditore presso la R. procura del tribunale civile e penale di Palermo, è destinato a prestar servizio nella pretura urbana di Palermo.

De Luca Antonio, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato a prestar servizio nel 3° mandamento di Napoli.

Zeuli Enrico, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato a prestar servizio nel 3° mandamento di Napoli.

Maiuri Antonio, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato a prestar servizio nell'8° mandamento di Napoli.

Biondi Roberto, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato a prestar servizio nel 9° mandamento di Napoli.

Iannaccaro Gennaro, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato a prestar servizio nel 12° mandamento di Napoli.

Gatti Ferdinando, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato a prestar servizio nel 12° mandamento di Napoli.

Guarino Pasquale, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato a prestar servizio nella 1ª pretura urbana di Napoli.

Paolella Italo, uditore presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato a prestar servizio nella 1ª pretura urbana di Napoli.

De Luise Vincenzo, uditore presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato a prestar servizio nel 10° mandamento di Napoli.

De Filippo Uberto, uditore presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato a prestar servizio nella 2ª pretura urbana di Napoli.

Galietti Vincenzo, uditore presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato a prestar servizio nella 2ª pretura urbana di Napoli.

Guerra Francesco, uditore presso la procura generale della Corte d'appello di Napoli, è destinato a prestar servizio nella 2ª pretura urbana di Napoli.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Gabioli Federico dalla carica di uditore giudiziario, dalla data del presente decreto.

Con R. decreto del 5 aprile 1908:

Caristo Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Potenza, in aspettativa a tutto il 28 marzo 1908, è confermato nella aspettativa stessa per un mese, dal 29 marzo 1908, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio.

Preda Tito, giudice del tribunale civile e penale di Civitavecchia, è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali.

De Maio Giuseppe, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Napoli, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Mistretta Pietro, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palermo, è incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Sciacca con l'annua indennità di L. 600.

Piccirilli Carlo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Trani, incaricato di reggere la R. procura presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, con l'annua indennità di L. 600, invece incaricato di reggere un posto di sostituto procuratore generale presso la Coste di appello di Palermo, con la stessa indennità di L. 600.

Ceccarelli Guido, giudice aggiunto di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Senis, con l'annua indennità di L. 500, è tramutato, con le stesse funzioni e con la detta indennità, al mandamento di Radicofani.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1907-909:

Secreti Zeffirino, nel mandamento di San Benedetto del Tronto.
Rinaldi Carlo, nel mandamento di Legnago.
Gianatti Enzo, nel mandamento di Polistena.
Massimi Ernesto, nel mandamento di Amatrice.

Con decreto Ministeriale del 5 aprile 1908:

Stefanon Giacomo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Parma, destinato temporaneamente a prestare servizio alla procura generale presso la Corte di appello di Parma con funzioni di sostituto procuratore generale, è richiamato alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Parma, cessando dalle anzidette funzioni.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 2 aprile 1908:

Il R. decreto del 16 febbraio 1908, concernente il collocamento a riposo di Vargas-Macciucca Gaetano, cancelliere della pretura di Locorotondo, è rettificato come segue:

Vargas-Macciucca Gaetano, cancelliere della pretura di Locorotondo, è, a sua domanda, collocato a riposo dal 16 gennaio 1908.

A Trubiani Salvatore, vice cancelliere della Corte di appello di Roma, collocato a riposo con decreto Ministeriale di pari data, è conferito il titolo e grado onorifico di cancelliere di Corte d'appello.

A Scoppi cav. Giovanni, già vice cancelliere nella sezione di Corte d'appello di Potenza, collocato a riposo con decreto Ministeriale 29 dicembre 1907, è concesso il titolo e grado onorifico di cancelliere di Corte d'appello.

Con decreto Ministeriale del 2 aprile 1908:

Trubiani Salvatore, vice cancelliere della Corte d'appello di Roma è collocato a riposo dal 10 aprile 1908.

Leo Carmine, alunno di 1ª classe nella pretura di Brindisi, è sospeso dall'ufficio per giorni quindici, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio.

Puccini Umberto, alunno gratuito nella pretura di Urbino, esonerato dal servizio per adempiere all'obbligo della leva militare, è richiamato in servizio nella stessa pretura di Urbino. dal 1° aprile 1908.

Con R. decreto del 5 aprile 1908:

Sirianni Antonio, cancelliere della pretura di Bova, in aspettativa per infermità fino al 14 aprile 1908, è richiamato in servizio nella stessa pretura di Bova, dal 15 aprile 1908.

In tutti i RR. decreti Ministeriali o Presidenziali ed in tutti gli atti riguardanti la carriera del già vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cosenza, Leporace Francesco, collocato a riposo con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1907, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1908, al cognome Leporace è sostituito quello di Liporace.

Con decreto Ministeriale del 5 aprile 1908:

Quarta Leonardo, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Trani, è collocato a riposo dal 30 aprile 1908.

Il decreto Ministeriale 18 febbraio 1908, col quale Piedimonte Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Campobasso, fu collocato a riposo dal 10 gennaio 1908, è rettificato come segue:

Piedimonte Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Campobasso, è collocato a riposo dal 9 gennaio 1908.

Notari.

Con R. decreto del 12 marzo 1908,
registrato alla Corte dei conti il giorno 3 aprile successivo:

Tempo Guido, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Nole, distretto notarile di Torino.

Valenti Antonino, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Bivona, distretto notarile di Sciacca.

Giordana Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Foglizzo, distretto notarile di Torino.

Ferrari Giovanni Battista Severino, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Casalborgone, distretto notarile di Torino.

Vastarini-Cresi Alessandro, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Cagnano Amiterno, distretto notarile di Aquila.

Giacobbe Tommaso, notaro residente nel comune di Sassa, distretto notarile di Aquila, è traslocato nel comune di Bagno, stesso distretto.

Bonardo Giacomo, notaro residente nel comune di Revello, distretto notarile di Saluzzo, è traslocato nel comune di Borgo San Dalmazzo.

Carizzi Tommaso, notaro residente nel comune di Limatola, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Pietraroia, stesso distretto.

Patrizi Placido, notaro residente nel comune di Chiuro, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Sondrio.

Fischetti Emilio, notaro nel comune di Guaglietta, distretto notarile di Sant'Angelo de' Lombardi, è traslocato nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1908:

È concessa, al notaro Seminatore Liborio, una proroga sino a tutto il 25 ottobre 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Marciano, distretto notarile di Arezzo.

Con decreto Ministeriale del 2 aprile 1908:

È concessa, al notaro Caeti Camillo, una proroga sino a tutto il 2 luglio 1908, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Santa Flavia, distretto notarile di Palermo.

Al notaro Gasbarri Michele, una proroga sino a tutto l'11 ottobre 1908, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Chieti.

Archivi notarili.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1908:

La pianta organica dell'archivio notarile di Arezzo, approvata con decreto Ministeriale in data 6 aprile 1905, è modificata in conformità del seguente elenco:

Conservatore e tesoriere L. 2000, con cauzione rappresentante l'annua rendita di L. 200.
Archivista L. 1600.
Sotto-archivista L. 1600.

Economati dei benefizi vacanti.

Con decreto Ministeriale del 7 aprile 1908:

Azzini Averardo, inserviente nell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto il 31 marzo 1908, è, a sua domanda richiamato in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 1908.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 5 aprile 1908:

Sono accettate le dimissioni di Fazio Carmelo dall'ufficio di subeconomo dei benefici vacanti di Catania ed Acireale.

Sono accettate le dimissioni di Mennona Pasquale, dall'ufficio di subeconomo dei benefici vacanti di Muro Lucano.

MINISTERO D'AGRICOLTURA

DIVISIONE I — SEZIONE II — (Servizio

ELENCO *delle dichiarazioni pei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del 25 giugno 1865, n. 2337, del 10 agosto 1875, n. 2652, e del 18 maggio 1882, n. 756, approvato*

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1°, del

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51165	Cappuccio Angelo (Johnson Stefano)	*Immagine commemorativa del giubileo sacerdotale di Pio X* rappresentante due rami di rose che si alzano paralleli dal basso racchiudendo la riproduzione litografica di un autografo di Pio X, in alto è una fascia trasversale ed una targa con l'effigie di profilo del Papa, in abito pontificio, chiusa in un disco sotto al quale è un ramo d'olivo e la scritta « Pius X, pont. max »
51166	Del Castegnè Albino (Johnson Stefano)	*Immagine commemorativa del giubileo sacerdotale di Pio X* raffigurante: in basso, due rami di giglio che racchiudono la riproduzione litografica di un autografo di Pio X; in alto, una targa rappresentante il simbolo della Eucarestia e cioè Cristo all'ultima cena fra gli apostoli, con avanti il calice del vino e del pane
51167	Bertolini Marcionni Gina	*Le dolorose rime*, con prefazione di Ruggero Leoncavallo . . . .
51168	Rivalta Raffaele	*Malattie professionali ed infortuni sul lavoro nella vita civile e nella vita militare*. Prefazione del dott. G. F. Randone
51169	Gasparrini Beniamino	*La vocazione dei fanciulli e la scelta di uno stato*. Osservazioni educative ed economiche con prefazione di Saverio De Dominicis
51170	Piatti Prospero (Fotografia Fabbri)	*La madre dei Gracchi*. Fotografia riproducente un quadro di P. Piatti: Cornelia coi figli al mercato delle gioie; nel fondo è il Foro romano e la via Sacra (cm. 30 × 35)
51171	Valperga di Masino Lazzari Gabriella	*L'ape* (epoca 1908). Commedia in due atti . . . .
51181	Wittig William Washington	*Sfida di lotta disputatasi il 3 aprile 1908 in Chicago tra i lottatori Gotch e Hachenschmidt* (pellicola cinematografica della lunghezza di cm. 45 comprendente 24 impressioni)
51182	Speranza Serafino	*Ritratto di S. M. il Re Vittorio Emanele III*. Incisione . . . .
51183	Gironimi Dante	*Compimento al sillabario* per la prima classe elementare maschile e femminile in conformità dei vigenti programmi governativi e delle istruzioni Ministeriali, con incisioni
51184	Gottardi Vittorio e Freedom Augusta	*Amate!* Corso di letture per le scuole elementari. Volumetto per la 3ª classe.
51189	Caminati Pietro	*Teorema di geometria euclidea*. La somma degli angoli di ogni triangolo è sempre equivalente a due angoli retti. Dimostrazione indipendente dalla teoria delle rette parallele.
51190	Guigoni e Bossi (fotografi)	*Fotografia di S. A. R. Umberto di Savoia* principe ereditario d'Italia e principe di Piemonte, in maglia, posa a busto, collo sguardo di prospetto (formato gabinetto 0.105 × 0,145).
51191	Detti	*Fotografia di S. A. R. la principessa Jolanda di Savoia* in veste bianca con volante, posa a busto collo sguardo di prospetto (formato gabinetto 0.105 × 0.145).
51192	Detti	*Fotografia di S. A. R. la principessa Mafalda di Savoia* in veste bianca, con volante, posa a busto, colla sguardo di prospetto (formato gabinetto 0.105 × 0.145).
51193	Detti	*Fotografia di S. A. R. la principessa Giovanna di Savoia*, in veste bianca con cuffia, collo sguardo di prospetto ed espressione sorridente (formato gabinetto 0.105 × 0,145).

INDUSTRIA E COMMERCIO

della proprietà letteraria ed artistica)

del Ministero, durante la **1ª quindicina** *del mese di* **maggio** *1908, per gli effetti del testo unico delle leggi con R. decreto del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), e delle convenzioni internazionali in vigore.*

testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª).

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				*OSSERVAZIONI*
Stabilimento d'incisioni Stefano Johnson, Milano, 15 gennaio 1908	Johnson Stefano (Ditta)	Milano	12	febbraio	1908	
Detto, 15 id. »	Detta	Id.	12	id.	»	
(Bencini Gino, Firenze, editore). Tipografia Bonducciana di Alessandro Meozzi. Firenze, 28 febbraio 1908	Bertolini Marcionni Gina	Firenze	28	id.	»	
Stabilimento tipografico L. Cappelli, Rocca S. Casciano, 23 febbraio 1908	Rivalta Raffaele	Forlì	3	marzo	»	
Tipografia « La Speranza », Roma, 12 marzo 1908	Gasparrini Beniamino	Roma	12	id.	»	
Fotografia Fabbri, Roma 10 marzo 1908	Piatti Pio	Id.	12	id.	»	
Tipografia « La Speranza », Roma 3 marzo 1908	Valperga di Masino Lazzari Gabriella	Id.	8	aprile	»	
Stabilimento del dichiarante a Milwankee, (Stati Uniti di America, aprile 1908)	Wittig William Washington	Id.	21	id.	»	
R. Calcografia, Roma, 27 aprile 1908	R. Calcografia in persona del suo direttore F. Di Lorenzo	Id.	27	id.	»	
Tipografia E. Ariani, Firenze, aprile 1908	Bemporad R. e F.º (Società anonima editrice)	Firenze	28	id.	»	
Tipografia dell'Unione tipografica, Milano, 27 aprile 1908	Ditta editrice Enrico Trevisini di Luigi Trevisini	Milano	28	id.	»	
Tipolitogr. A. Bartoli, Parma, 28 aprile 1908	Caminati Pietro	Parma	29	id.	»	
Stabilimento fotografico Guigoni e Bossi, Milano, 30 aprile 1908	Guigoni e Bossi	Milano	30	id.	»	
Detti, 30 id. »	Detti	Id.	30	id.	»	
Detti, 30 id. »	Detti	Id.	30	id.	»	
Detti, 30 id. »	Detti	Id.	30	id.	»	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51197	Várese Paola	*Nozioni di agraria.* Cereali - viti - piante oleifere - orticoltura - floricoltura. . . . .
51204	Beraldi Emilio	*Repubblica,* ovvero *La Gondola del Dose.* Commedia in tre atti, in dialetto veneto . . . . .
51207	Martoglio Nino	*L'ultimo degli Alagona.* Commedia in tre atti . . . .
51208	Bonaspetti Giuseppe	*Il redivivo.* Commedia in tre atti . . . .
51209	Detto	*Le vendette di Achille.* Commedia in tre atti . . . .
51212	Ressia Giovanni Battista	*Corso ordinato di brevi omelie popolari* sui vangeli delle domeniche e feste, ad unità d'argomento e secondo lo spirito della chiesa, proposte al giovane clero
51215	De Martino Giacomo	*Cirene e Cartagine.* Note e impressioni della Carovana De Martino-Baldari, giugno-luglio 1907

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo. Art. 27,

Numero del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51172	Nardelli Francesco	*Raccolta delle leggi, decreti e regolamenti sulle ferrovie dello Stato,* commentata e annotata dall'avv. Francesco Nardelli (Biblioteca del cittadino italiano n. 90-91)
51173	Giordana Tullio	*La proprietà privata nelle guerre marittime,* secondo il diritto internazionale pubblico . . .
51174	Nathan Ernesto	*La morale nella conquista della ricchezza.* Prolusione al corso di etica-professionale nel R. Istituto di studi commerciali di Roma
51175	Luce Vittorio	*Vivendo...* Novelle: Il dramma della montagna — Superstizione — Amori strani — Triste ritorno — Sorelle — Usque ad mortem... et ultra — Miecio Horszowski (o l'anima gemella) — I promessi sposi — Tra le nebbie del Nord — Angelica Allegri (o la passione di una fanciulla in provincia) — Lettere belle — Fine
51176	Nelson Gay H.	*Pubblica dimostrazione di simpatia* per il papa Pio IX e per l'Italia avvenuta a New York lunedì 29 novembre 1847. Tratta dai rendiconti inglesi di quell'anno con prefazione, note ed appendici di H. Nelson Gay (Biblioteca storica n. 126). (Relazioni fra gli Stati Uniti e l'Italia negli anni 1847-1871 - I)
51177	Ricci Gavino	*Un viaggio in Russia* a volo d'uccello per Nachiste Micanof di Gianovrich. Note - capricci, con illustrazioni
51178	Panetti M.	*Prove dei metalli.* Raccolta di memorie e rassegne tecniche - II . . . .
51179	Linares F. Paolo	*Verso il tramonto.* Liriche . . . .
51180	Claps Tommaso	*A piè del Carmine.* Bozzetti e novelle Basilicatesi — L'anno della malannata — L'arcadia sanguigna — Vecchio ribelle — Fanatica vendetta barbara — Il santo di Scarlato — A piè del Carmine — Romanticismo — La spiritata di Abriante — Oscuro apostolato — Arcadia Felice — Pietro Bajalardo dai « conti della Spatoleria ». Veterano della guardia — La catena del mulino — La masciara di San Giorgio — Gesta brigantesche: Fara d'Incecca — Alla masseria d'Introna.

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				OSSERVAZIONI
Stabilimento cromo-tipografico G. B. Marsano, Genova, 24 aprile 1908	Varese Paola	Genova	2	maggio	1908	
—	Beraldi Emilio	Milano	2	id.	»	
—	Martoglio Nino	Id.	2	id.	»	
—	Bonaspetti Giuseppe	Id.	2	id.	»	
—	Detto	Id.	2	id.	»	
Tipografia editrice vescovile Mondovì, 25 aprile 1908	Rossia Giovanni Battista	Cuneo	3	id.	»	
Tipografia Paolo Neri, Bologna, 15 aprile 1908	Società anonima editrice Nicola Zanichelli	Bologna	5	id.	»	

paragrafo 2°, del testo unico predetto.

STABILIMENTO Luogo e data di pubblicazione	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				OSSERVAZIONI
Tipografia della Società dichiarante, Torino, 1907	Società tip. editr. nazionale	Torino	21	aprile	1908	
Detta, 1 gennaio 1907	Detta	Id.	21	id.	»	
Tipografia della « Tribuna », Roma, 1907	Detta	Id.	21	id.	»	
Detta, 1 novembre 1906	Detta	Id.	21	id.	»	
Detta, 1 dicembre 1906	Detta	Id.	21	id.	»	
Stabilimento della Società dichiarante, Torino, 15 dicembre 1906	Detta	Id.	21	id.	»	
Detto, id. 1907	Detta	Id.	21	id.	»	
Tipografia della *Tribuna*, Roma 1907	Detta	Id.	21	id.	»	
Casa editrice nazionale Roux e Viarengo, Torino, 10 ottobre 1906	Detta	Id.	21	id.	»	

N. d'ordine del registro gen.	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA
51185	Salgari Emilio, direttore	*Per terra e per mare.* Giornale per tutti. Annata prima . . . .
51186	Detto	*Per terra e per mare.* Giornale per tutti. Annata seconda . . . .
51187	Fata Nix (Attilia Montalto Morando)	*Il libro dell'omino grigio.* Nuove favole. Illustrato da G. Gamba . . . .
51188	Detta	*Il castello rosso.* Racconti per fanciulli con 12 illustrazioni di Luca Fornari . . . .
51194	Detta	*Madonna Luna.* Racconti illustrati da 8 disegni di G. Gamba . . . .
51195	Detta	*L' ho scritto io!* Con 18 illustrazioni di A Della Valle . . . .
51196	Mago Bum (Mario Morais)	*Le avventure del barone e del baronetto di Münchhausen* illustrate da 18 disegni di B. Ulivi.
51198	Benavente Giacinto (Pacchierotti Paolo Giuseppe)	*Il nido altrui* (El nido ajeno). Commedia in tre atti, Traduzione italiana di P. G. Pacchierotti.
51199	Alvarez Quintero Serafino e Gioacchino (Pacchierotti Giuseppe Paolo)	*L'amore che passa* (El amor que pasa). Commedia in due atti — Traduzione italiana di G. P. Pacchierotti
51200	Detti (Detto)	*I fiori* (Los flores) — Commedia in 3 atti. Traduzione italiana dal dialetto sivigliano di G. P. Pacchierotti
51201	Morais Mario	*L'avvocato difensore.* Commedia in tre atti . . . .
51202	Detto	*Le sorprese della villeggiatura.* Commedia in tre atti . . . .
51203	Chivot H. e Duru A. (Moschino Ettore)	*Surcouf.* Operetta in tre atti e un prologo — Traduzione italiana di Ettore Moschino - Musica di Roberto Planquett - Libretto
51205	Civinini Guelfo	*Notturno* Atto unico . . . .
51206	Kistemaekers E. (Zunini Carlo)	*L'istinto* (L'instinct). Dramma in tre atti. Traduzione italiana di Carlo Zunini . . . .
51210	Antona Traversi Camillo	*La nuova famiglia.* Commedia in tre atti . . . .
51211	Matteucci Vittorio	*Verso la pace.* Dramma in un atto . . . .
51213	Mago Bum (Mario Morais)	*Il regalo delle fate.* Fiabe novissime illustrate da 18 disegni di A. Della Valle . . . .
51214	Olivieri Sangiacomo A.	*Gli schiavi bianchi.* Meravigliose avventure di quattro italiani traverso l'Africa equatoriale. Illustrate da 22 disegni di C. Linzaghi

STABILIMENTO	DICHIARANTE	DATA DEL DEPOSITO nella Prefettura				*OSSERVAZIONI*
Stabilimento F.lli Armanino, Genova, 25 novembre 1904	Donath Antonio, editore	Genova	28	aprile	1908	
Tipografia L. Cappelli, Rocca San Casciano, 23 novembre 1905	Detto	Id.	28	id	»	
Detta, 6 novembre 1899	Detto	Id.	29	id.	»	
Detta, 2 dicembre 1901	Detto	Id.	29	id.	»	
Tipografia L. Cappelli, Rocca S. Casciano (pel testo) e Litografia Armanino, Genova (per la copertina), 20 novembre 1900	Detto	Id.	1	maggio	»	
Tipografia L. Cappelli, Rocca S. Casciano (pel testo) e Officine grafiche Coen, Milano (per la copertina), 5 dicembre 1906	Detto	Id.	1	id.	»	
Tipografia L. Cappelli, Rocca S. Casciano (pel testo) e Litografia Armanino, Genova (per la copertina), 7 dicembre 1904	Detto	Milano	1	id.	»	
Tipogr. Ettore Padoan, Milano, 16 aprile 1905	Società degli autori	Id.	2	id.	»	
Detta, 6 giugno 1905	Detta	Id.	2	id.	»	
Detta, 3 marzo »	Detta	Id.	2	id.	»	
Tipografia S. Belforte e C. Livorno, 15 maggio 1907	Morais Mario	Id.	2	id.	»	
—	Detto	Id.	2	id.	»	
—	Società italiana degli autori	Id.	2	id.	»	
—	Civinini Guelfo	Id.	2	id	»	
—	Zunini Carlo	Id.	2	id.	»	
—	Pasta Lamoureux Flora	Id.	2	id.	»	
—	Matteucci Vittorio	Id.	2	id.	»	
Tipografia L. Cappelli, Rocca San Casciano, 11 novembre 1907	Donath Antonio, editore	Genova	4	id.	»	
Tipografia Salvatore Landi, Firenze, 2 giugno 1900	Detto	Id.	4	id.	»	

ELENCO *n.* 9 *delle opere riservate, per diritti d'autore, con speciale dichiarazione ai sensi dell'art. 14 approvato con Regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012*

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
14609	51181	Wittig William Washington	*Sfida di lotta disputatasi il 3 aprile 1908 a Chicago tra i lottatori Gotch e Hachenschmidt.*(Pellicola cinematografica della lunghezza di cm. 45, comprendente 24 impressioni.	1908
14610	51198	Benavente Giacinto (Pacchierotti Paolo Giuseppe)	*Il nido altrui.* (El nido ajeno). Commedia in 3 atti. Traduzione italiana di P. G. Pacchierotti.	1905. Rappresentata la prima volta in Italia all' *Olympia* di Milano il 24 febbraio 1905
14611	51199	Alvarez Quintero Serafino e Gioacchino (Pacchierotti Giuseppe Paolo)	*L'amore che passa.* (El amor que pasa). Commedia in 2 atti. Traduzione italiana di P. G. Pacchierotti.	1905. Rappresentata la prima volta in Italia al *Manzoni* di Milano il 17 aprile 1905.
14612	51200	Detti (Detto)	*I fiori.* (Los flores). Commedia in 3 atti. Traduzione italiana dal dialetto sivigliano di G. P. Pacchierotti.	1905. Rappresentata la prima volta al *Politeama Margherita* di Genova il 29 novembre 1904.
14613	51201	Morais Mario	*L'avvocato difensore.* Commedia in 3 atti	1907. Rappresentata la prima volta ai *Filodrammatici* di Milano il 25 aprile 1906.
14614	51202	Detto	*Le sorprese della villeggiatura.* Commedia in 3 atti. . . .	Rappresentata la prima volta al *Politeama* di Livorno il 25 febbraio 1907.
14615	51203	Chivot H. e Duru A. (Moschino Ettore)	*Surcouf.* Operetta in 3 atti e un prologo Traduzione italiana di Ettore Moschino. Musica di Roberto Planquett. Libretto	Rappresentata la 1ª volta in Italia al *Costanzi* di Roma il 20 settembre 1901
14616	51204	Beraldi Emilio	*Repubblica* ovvero *La Gondola del Dose,* Commedia in 3 atti in veneziano	Rappresentata la 1ª volta allo *Stabilini* di Milano il 13 febbraio 1908
14617	51205	Civinini Guelfo	*Notturno.* Atto unico	Rappresentato la 1ª volta all'*Olympia* di Milano il 28 ottobre 1907
14618	51206	Kistemaekers E. (Zunini Carlo)	*L'istinto* (L'instinct). Dramma in 3 atti. Traduzione italiana dal francese di Carlo Zunini	Rappresentato la 1ª volta in Italia al *Ferrario* di Salsomaggiore il 12 ottobre 1906
14619	51207	Martoglio Nino	*L'ultimo degli Alagona.* Commedia in 3 atti.	Rappresentata la 1ª volta all'Accademia Filodrammatici di Milano il 9 aprile 1908
14620	51208	Bonaspetti Giuseppe	*Il redivivo.* Commedia in 3 atti	Rappresentata la 1ª volta ai *Fiorentini* di Napoli il 6 aprile 1908
14621	51209	Detto	*Le vendette di Achille.* Commedia in 3 atti	Non ancora rappresentata in Ita lia
14622	51210	Antona Traversi Camillo	*La nuova famiglia.* Commedia in 3 atti	Rappresentata la 1ª volta al *Balbo* di Torino il 10 ottobre 1907
14623	51211	Matteucci Vittorio	*Verso la pace.* Dramma in un atto	Rappresentato la 1ª volta all'*Ariosto* di Reggio Emilia il 6 ottobre 1907

Roma, 27 giugno 1908.

del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3ª), durante la 1ª **quindicina** *del mese di* **maggio** *1908.*

NOME DEL DICHIARANTE	Prefettura in cui fu depositata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		*OSSERVAZIONI*
		Numero di registro	Data del deposito	
Wittig Washington William	Roma	2668	21 aprile 1908	
Società degli autori	Milano	183	2 maggio »	
Detta	Id.	184	2 id. »	
Detta	Id.	185	2 id. »	
Morais Mario	Id.	186	2 id. »	
Detto	Id.	190	[illegible] id. »	Art. 23.
Società italiana degli autori	Id.	187	2 id. »	Art. 23
Boraldi Emilio	Id	188	2 id. »	Art. 23.
Civinini Guelfo	Id.	191	2 id. »	Art. 23.
Zunini Carlo	Id.	193	2 id. »	Art. 23.
Martoglio Nino	Id.	194	2 id. »	Art. 23.
Bonaspetti Giuseppe	Id	195	2 id. »	Art. 23
Detto	Id.	196	2 id. »	Art. 23.
Pasta Lamoureux Flora	Id.	197	2 id. »	Art. 23
Matteucci Vittorio	Id	192	2 id. »	Art. 23.

Per il direttore capo della divisione 1ª: G GIULIOZZI.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà intellettuale)

ELENCO n. 12 degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella seconda quindicina del mese di giugno 1908.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8614	81	51	Pompeian Manufacturing Company, a Cleveland, Ohio (S. U. d'America)	3 febbraio 1908	Etichetta recante la parola *Pompeian* e sotto di essa un bollo circolare a fondo nero nel cui centro figura un vasetto con sovrapposta l'effigie di un uomo e con in basso la firma *F. W. Stecher*; lungo la circonferenza leggesi: *Pompeian-Manufacturing C°.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « preparati farmaceutici e articoli da toletta », già registrato negli S. U. d'America per gli stessi prodotti.
8652	81	52	Bioglobin Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a Schöneberg, presso Berlino	18 id. »	La parola *Bioglobin.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « bevanda ricavata dall'emoglobina e preparati farmaceutici », già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
8666	81	53	Schleiniger Cristiano Adolfo, a Firenze	21 id. »	La parola *Formacol* seguita dalla dicitura *il miglior disinfettante conosciuto* e dall'indicazione *C. A. Schleiniger - Firenze.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « disinfettanti.
8681	81	54	Sulphur - Oleum, Società Anonima Cooperativa Pugliese fra produttori di sanse, a Bari	10 marzo 1908	Il disegno di un triangolo equilatero entro cui figura un fascio da littore con ai lati le iniziali *S. O.*; sotto al triangolo trovasi la dicitura *Marca Depositata* e tutto all'intorno l'iscrizione, disposta circolarmente, *Sulphur Oleum - Bari.* Marchio di commercio per contraddistinguere « olio al solfuro, sansa di olive, ecc. ».
8687	81	55	Istituto Terapeutico Italiano (Ditta), a Milano	29 febbraio »	La parola *Fialoid* accompagnata dall'iscrizione *Istituto Terapeutico Italiano - Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « prodotti farmaceutici ».
8694	81	56	Tonta Italo e Piccinini Prassitele, a Milano	13 marzo 1908	Impronta circolare recante verso il centro la scritta *Istituto Cosmesi - Milano* e lungo la circonferenza le diciture *Pulcritudo Summum Donum* e *Marchio Depositato*, nonchè il disegno di un ramo di rosa; completano il marchio le iscrizioni, poste inferiormente *Cav. Dott. Italo Tonta* e *Dott. Prassitele Piccinini.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « specialità farmaceutiche e di toletta per la cura della pelle ».

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
8696	81	57	Felice Bisleri & C. (Ditta), a Milano	16 marzo 1908	1° Etichetta rettangolare portante in alto la figura di un leone in color fulvo munito di occhiali, nel mezzo la parola in carattere inglese *Psiche* seguita da una scritta relativa alle qualità e alla composizione del prodotto e in basso, verso destra, l'indicazione *Felice Bisleri & C., Milano*; 2° Etichetta oblunga a fondo paglierino recante la firma *F. Bisleri & C.*; 3° Impronta per capsula di stagnola portante la parola *Psiche* con intorno la dicitura *F. Bisleri & C. Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « liquore ».
8698	81	58	Acerboni Cesare fu Antonio, a Milano	18 id. »	Etichetta raffigurante una locomotiva vista di fronte col disegno di due mani sul davanti e con ai fianchi le parole *Sapone Magico* in caratteri crescenti verso il centro della figura e racchiuse da quattro linee, lungo le quali leggesi *per officina - per famiglia - C. Acerboni - Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « sapone ».
8703	81	59	Badische Anilin & Soda Fabrik, a Ludwigshafen a[R (Germania)	24 id. »	La parola *Blankit.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « preparato chimico per imbianchimento », già registrato in Germania per lo stesso prodotto.
8758	81	60	Istituto terapeutico italiano (Ditta), a Milano	6 aprile »	La parola *Anuresine* accompagnata dall'iscrizione *Istituto Terapeutico Italiano - Milano.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere « prodotti farmaceutici ».

Roma, 4 luglio 1908.

Per il Direttore capo della 1ª divisione:
G. GIULIOZZI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale N. 4039.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa idustriale: vol. 255, n. 35 del registro attestati, n. 89,425 del reistro generale, del 30 ottobre 1907, col titolo: « Apparecchio per il riscaldamento dell'acqua e per far circolare l'acqua riscalda in un sistema di tubi qualunque », originariamente rilasciato Barker Arthur Henry, a Woodcroft Trowbridge (Inghilterra), fu trasferito per intero alla Società Middleton & Barker Limited a Chelmsford (Inghilterra), in forza di cessione totale fatta a Londra il 9 aprile 1908, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Torino il giorno 22 aprile 1908, al n. 1148, vol. 264 atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino, il 24 aprile 1908, ore 14.

Roma, addì 9 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4040.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale, vol. 213, n. 170 del registro attestati, n. 78,101 del registro generale, del 21 ottobre 1905, col titolo: « Trasmissione a frizione per automobili », originariamente rilasciato alla ditta Martin Fischer & C., a Zurigo, fu trasferito per intero alla Automobilfabrik Turicum, A. G., a Uster (Svizzera), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Zurigo, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 18 aprile 1908, al n. 17,939, vol. 1662, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Milano, il 21 aprile 1908, ore 16.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4041.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 245, n. 163 del registro attestati, n. 85,041 del registro generale, del 16 maggio 1907, col titolo: « Differen-

tiel pour automobiles », originariamente rilasciato alla ditta Martin Fischer & C.ie, a Zurigo, fu trasferito per intero alla Automobilfabrik Turicum A. G., a Uster (Svizzera), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Zurigo il 28 marzo 1908, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 18 aprile 1908, al n. 17,939, vol. 1662, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano il 21 aprile 1908, ore 16.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4042.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 245, n. 49 del registro attestati, n. 86,973 del registro generale dell'8 maggio 1907, col titolo: « Roue pour véhicules », originariamente rilasciato a Martin Fischer & C.ie Automobilfabrik Turicum, a Uster (Svizzera), fu trasferito per intero alla Automobilfabrik Turicum A. G., a Uster (Svizzera), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Uster il 28 marzo 1908, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 17 aprile 1908 al n. 17,938, vol. 1662, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 21 aprile 1908, ore 16.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale N. 4043.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 193, n. 250 del registro attestati, n. 73,087 del registro generale del 30 settembre 1904, col titolo: « Procédé et appareil propres à donner un grand lustre aux matières de toute nature et de toutes formes appropriées », originariamente rilasciato ad Hall Hermann, a Crefeld (Germania), fu trasferito per intero alla ditta Benigno Crespi, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Colonia il 4 aprile 1908, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 11 aprile 1908 al n. 17,473, vol. 1657, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Milano il 2 maggio 1908, ore 11.30.

Roma, addì 4 luglio 1908.

Per il direttore della divisione I
G. GIULIOZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 23 aprile 1908:

Franzosi Ida, ausiliaria a L. 1200, per contratto matrimonio assume il cognome di Marchese.

Con R. decreto del 26 aprile 1908:

Massoni Rosa, ausiliaria a L. 1850, in aspettativa per motivi di malattia, richiamata in attività di servizio dal 1° maggio 1908.

Valerio Margherita nata Marini, ausiliaria a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, l'aspettativa concessale è cessata col 30 aprile 1908, ricollocata in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° maggio 1908.

Brambilla Giuseppe, ufficiale d'ordine a L. 1400, collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia, dal 1° aprile 1908.

Con R. decreto del 29 aprile 1908:

Bertonasco Giuseppina, ausiliaria a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamata in attività di servizio dal 1° maggio 1908.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Amadasi Filippo, capo d'ufficio a L. 3400, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 16 maggio 1908.

Storino Rosalbino, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia dal 1° maggio 1908.

Sidoti Luigi, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° maggio 1908.

Zanandrea Italo, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, collocato in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare) dal 1° maggio 1908.

Raselli Giuseppina, ausiliaria a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamata in attività di servizio dal 1° maggio 1908, per l'interruzione prende posto in ruolo tra Gauthier Bianca e Mayer Marcellina.

Personale di 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 31 agosto 1907:

Perugini Guido, alunno, dimissionario, per conseguito impiego in altra amministrazione dal 1° luglio 1907.

Con R. decreto del 23 aprile 1908:

Petruzzi Domenico, primo ufficiale telegrafico a L. 3600, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° maggio 1908.

Con R. decreto del 29 aprile 1908:

Longo Michele, ufficiale d'ordine a L. 1400, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° maggio 1908.

Con R. decreto del 3 maggio 1908:

Pessola Pietro, ufficiale d'ordine a L. 1400, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° maggio 1908.

Con R. decreto del 7 maggio 1908:

De Renzis Andrea, ufficiale d'ordine a L. 1200 (in aspettativa per motivi di malattia), richiamato in attività di servizio da 16 maggio 1908.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Caprinali Teresa, nata Rozza, ausiliaria a L. 1200, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 maggio 1908.

Con R. decreto del 23 aprile 1908:

Pistone Riccardo, capo d'ufficio a L. 3800, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Istone Emanuele Riccardo.

Pellabruni Aristide, primo ufficiale telegrafico a L. 3500, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° maggio 1908.

Papasergio Giuseppe, ufficiale postale e telegrafico a L. 1800: tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Papasergio Peppino.

Frasca Domenico, id., collocato in aspettativa, per motivi di famiglia dal 16 aprile 1908.

Ambrosio Giuseppa, ausiliaria a L. 1200, tutti gli atti ufficiali che la riguardano si intendono emessi a nome di Ambrosio Maddalena Giuseppina.

Ambrosio Maddalena Giuseppina, id, per contratto matrimonio assume il cognome di Paggin.

Con R. decreto del 27 aprile 1908:

Cappuccio Edoardo, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, il decreto Ministeriale del 26 agosto 1907, riguardante il di lui aumento di stipendio a L. 2700 è rettificato nel senso che il suo cognome si intende scritto Cappuccio anzichè Capuccio.

Con R. decreto del 29 aprile 1908:

Di Filippo Antonio, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 aprile 1908.

Con R. decreto del 3 maggio 1908:

De Panicis Adelchi, ufficiale d'ordine a L. 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 aprile 1908.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Milazzo Amedeo, ufficiale postale e telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1908.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'11 giugno 1908:

Baccelli cav. gran croce avv. Giovanni, presidente di sezione, senatore del Regno, collocato a riposo in applicazione della legge 7 marzo 1907, n. 55, dall'8 luglio 1908, col titolo onorifico di presidente della Corte dei conti.

Sabatini comm. Giuseppe, direttore capo di divisione di 1ª classe, collocato a riposo per età avanzata ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Vacrini cav. dottore Giuseppe, direttore capo di divisione, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 7000.

Balsamo cav. dott. Gustavo, capo sezione di 1ª classe, è nominato direttore capo di divisione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000.

Alessandri cav. Marsilio, capo sezione, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 5000.

Tavassi cav. dott. Ernesto, primo segretario, è nominato capo sezione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4500.

Rinaldi Luigi, segretario di 1ª classe, è nominato, per anzianità congiunta a merito, primo segretario, con l'annuo stipendio di L. 4000.

Coop dott. Oscar Giovanni, segretario, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Coari Augusto, vice segretario di 1ª classe, è nominato, per idoneità, segretario di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000 (con riserva di anzianità).

Tosti-Croce Nicola, vice segretario, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500.

De Franciscis Giuseppe, vice segretario è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Del Grosso dott. Mario, volontario, è nominato vice segretario di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500.

Con decreto ministeriale del 28 giugno 1908:

Vagnetti Leonida, undicesimo vincitore del concorso bandito con Ministeriale decreto 3 gennaio 1907, n. 12,029, è nominato volontario, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Con R. decreto del 18 giugno 1908:

Del Re Vincenzo, vice segretario di 2ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1908.

Con R. decreto dal 28 giugno 1908:

Bedrero dott. Emilio, segretario di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 21 giugno 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 e 3.50 0[0 cioè: n. 513,170 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 112 50-105, al nome di Maddio Antonio *fu Giacomo*, domiciliato a Gassino (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Maddio Antonio *fu Giovanni* ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 3.50 per cento e cioè: n. 536,673 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 11.25-10.50 al nome di Cetti Giuseppe e Maria *fu Giuseppe*, minori sotto la patria potestà della madre Fraquelli Giulia di Antonio vedova Cetti, domiciliata a Tremezzo (Como) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cetti Giuseppe e Maria *fu Giovanni* ecc. come sopra vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

I signori coniugi Biasotti Maria e Maino Gaetano hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2977 ordinale, n. 1719 di procollo e n. 21,839 di posizione, stata loro rilasciata dalla intendenza di finanza di Genova, in data 22 maggio 1908, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 225, consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1908.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori coniugi suddetti in concorso del notaio Tommasini Oreste, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo

di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il sig. Rossi Getulio di Giovanni ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 467 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia in Pesaro in data 11 luglio 1907, in seguito alla presentazione di un certificato nominativo della rendita complessiva di L. 5, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907 per la conversione al 3.75 - 3 50 0[0.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Rossi Getulio predetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Salvadori Luigi di Riccardo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2204 ordinale, n. 308 di protocollo e n. 29,595 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Milano, in data 16 gennaio 1908, in seguito alla presentazione di una cartella al portatore della rendita di L. 5, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, per conversione nel consolidato 3.75 0[0.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Salvadori predetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 30 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.93 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 31 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 97 48	102 09 48	103 66 82
3 1/2 % *netto*.	102 84 37	101.09 37	102.55 84
3 % *lordo*....	70 12 78	68.92 78	69.33 11

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Amministrazione dei RR. educatori femminili di Napoli

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un pubblico concorso ai seguenti posti di favore:

1. Reale educatorio « Principessa Maria Clotilde », tre posti semigratuiti (la retta semigratuita annuale è di L. 450).

2. R. educatorio « Regina Margherita ».

a) categoria figlie di maestri o maestre elementari di scuole pubbliche:

due posti gratuiti (la retta è a carico del Ministero della pubblica istruzione);

b) categoria generale:

un posto gratuito (la retta è a carico dell'educatorio);

due posti semigratuiti (la retta semigratuita annuale è di L. 250);

c) categoria figlie d'insegnanti pubblici di qualunque ordine:

due posti semigratuiti (la retta come sopra);

La domanda in carta bollata da cent. 60 dev'essere indirizzata al presidente del Consiglio direttivo dei RR. educatori femminili di Napoli, corredata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita della fanciulla, la quale deve risultare dell'età non minore di sei anni nè maggiore di dodici alla chiusura del concorso, cioè al 31 agosto prossimo, come appresso;

b) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale (per le giovanette che hanno superato il decimo anno di età è necessario il certificato di rivaccinazione);

c) attestato medico di sana costituzione fisica;

d) stato di famiglia;

e) certificato dell'agente delle imposte;

f) titoli di benemerenza.

Nella domanda bisogna chiaramente indicare a quale educatorio s'intende concorrere ed a quale categoria. La mancanza di tale esplicita dichiarazione renderà inutile la domanda.

Per i posti non riservati alle figlie d'insegnanti, occorrerà anche dimostrare che le fanciulle appartengono a famiglie di scarsa fortuna i cui parenti abbiano reso notevoli servigi alla patria (art. 35 vigente statuto organico approvato col R. decreto del dì 8 agosto 1895).

Le domande saranno ricevute sino al 31 agosto prossimo nella segreteria dell'Amministrazione al largo Miracoli, 37, e non sa-

ranno ritenute valide quelle sfornite dei documenti suindicati, o giunte in Amministrazione oltre le ore 16 del ripetuto giorno 31 agosto 1908.

Le fanciulle che avranno conseguito un posto di favore, dovranno presentarsi nell'educatario nel termine di un mese, a decorrere dalla data della comunicazione.

Qualora non si presentino nel termine suddetto, perderanno il beneficio ottenuto.

Napoli, luglio 1908.

Il presidente del Consiglio direttivo
Senatore C. Calabria.

Il segretario capo ff.
Rag. Michele Carapelle.

N. B. - *a*) Lo stato di famiglia, da essere rilasciato dal sindaco ove dimorano i genitori della concorrente, deve chiaramente indicare la professione dei genitori ed il reddito che ne ricavano, il numero dei figliuoli, la loro età e condizione civile, le altre persone che eventualmente fossero a carico dal capo di famiglia, la loro età e condizione.

b) I documenti di cui alle lettere *c*) *d*) *f*) debbono essere di data posteriore al presente bando di concorso.

c) I documenti, debitamente numerati, debbono essere elencati in doppio esemplare e cuciti in modo da impedirne la dispersione. Uno dei detti elenchi, firmato dal segretario dell'Amministrazione, servirà di ricevuta a quelli che avranno esibito i documenti segnati nell'elenco stesso.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Sulla questione delle riforme in Macedonia, delle quali si riparla tanto in questi giorni, poichè la restaurazione della Costituzione ottomana la presenta ormai sotto un altro punto di vista, l'ufficiosa *Suddeutsche Reichs Korrespondenz* scrive:

« Si conferma che il Gabinetto di Pietroburgo ha comunicato al barone Aehrenthal, dettagliate proposte riguardanti le riforme da introdursi in Macedonia. Con ciò il Gabinetto di Pietroburgo, dimostra che vuol rispettare i patti di Mürzsteg e non vuole subordinare la sua politica nei Balcani a tendenze esclusivamente anglo-russe, e che anche al presente si mantiene in intimo contatto, pel tramite di Vienna, con le potenze continentali.

« Ciò costituisce il lato importante della *demarche* russa presso l'Austria-Ungheria e nei rispetti dell'interesse politico europeo. Risultati pratici però dalle proposte russe non si possono sperare. La situazione nell'Impero ottomano è troppo cambiata. Le riforme proposte dalle potenze, ed anche quelle anglo-russe, partono dal concetto che la Turchia non possa riformarsi per propria forza; ora questo concetto, per il momento, risulta sbagliato, e, forse, per futuri calcoli, dovrà essere abbandonato del tutto. Può darsi che i turchi sieno capaci di inaugurare una buona amministrazione senza l'intervento di stranieri. Almeno lo tenteranno e le potenze non li ostacoleranno.

« L'accusa sempre ripetuta che il Sultano fosse di ostacolo allo sviluppo del paese è risultata ingiusta. Il problema che ora si impone è se il popolo turco possa essere felice al modo degli altri popoli di Europa o se il risveglio dell'elemento maomettano a un sentimento nazionale politico porrà freno alle tendenze riformatrici. Tutti i sinceri amici della Turchia devono sperare ch'essa mostri sufficiente maturità per eliminare « a priori » ogni ulteriore velleità tutelatrice ».

Un telegramma da Sofia smentisce in modo assoluto che il Governo bulgaro abbia intenzioni bellicose verso la Turchia.

La Bulgaria segue invece con grande interesse l'attuale svolgersi della situazione turca, ed è animata dalle intenzioni più pacifiche. Essa spera che lo sviluppo ulteriore degli avvenimenti prenderà un corso tranquillo e soddisfacente per tutti.

Un'altra smentita è data dall'*Agenzia di Atene* alle notizie secondo cui i greci residenti in Turchia guardano con attitudine ostile il nuovo stato di cose.

Le imponenti dimostrazioni dei greci residenti a Costantinopoli, a Salonicco, a Serres, a Monastir, a Giannina, a Smirne e in altre località e le loro manifestazioni di fratellanza cogli iniziatori del movimento liberale, dimostrano con quanta sincera gioia le popolazioni greche abbiano accolto il nuovo stato di cose, e come esse abbiano la ferma speranza che l'ordine e la tranquillità si ristabiliscano a vantaggio di tutti.

Per dare una prova della sincerità dei loro sentimenti, i greci hanno deposto ovunque le armi e si sono messi alla testa del movimento di conciliazione e di oblio delle lotte fratricide, dando così un esempio che sperano sarà seguito dalle altre popolazioni.

La stampa greca, e quella ateniese in particolare, dà consigli di moderazione e di calma ed incita i propri compatriotti residenti in Turchia a prestare tutto il loro appoggio al nuovo stato di cose, affinchè la generazione dei popoli dell'impero ottomano sia assicurata nell'ordine e nella pace.

*
* *

Telegrafano da Praga che la visita dei polacchi del Regno di Polonia a Praga, con il principe Ladislao Lubomirski alla loro testa, è considerata come l'approvazione polacca dei voti emessi dal Congresso slavo.

Nel banchetto offerto dalla città di Praga, il principe Lubomirski tenne un importante discorso. Egli disse che se i voti del Congresso slavo si realizzano, le nazioni slave, fortificate dalla possibilità dello sviluppo nazionale ed intellettuale, formeranno in Europa una potenza slava.

L'oratore, dopo di aver reso omaggio alla memoria di suo nonno, Giorgio Lubomirski, membro del Congresso slavo del 1848, soggiunse che, malgrado le sofferenze dell'anima nazionale polacca, si è potuto volere che la Polonia ha sempre per divisa di mai dubitare.

Il principe Lubomirski bevette infine alla Boemia, al ravvicinamento degli czechi e dei polacchi.

I vice presidenti del Consiglio comunale, Stych e Jirousek, ringraziarono in nome della città di Praga e salutarono i polacchi.

*
* *

La lotta per la presidenza agli Stati Uniti d'America si accentua sempre più.

Telegrafano da New York al *Daily Telegraph* che il Congresso del nuovo partito nazionale indipendente, capitanato dal famoso demagogo Hearst, composto dei malcontenti radicali, democratici e repubblicani, ha nominato candidato alla presidenza il signor Tomaso Higgius ed a vice presidente il signor John Temple di Chicago, mentre si procedeva alla votazione, un dele-

gato proveniente dal Kansas tentò di proporre la candidatura di uno Stampede in favore del candidato democratico Bryan; ma il nome di Bryan fu accolto con un uragano di fischi e il temerario delegato venne prontamente scacciato dalla sala.

Il candidato alla vice presidenza è un nome che nella Georgia gode pure della più grande popolarità. Egli occupa una delle più alte posizioni in un giornale dell'Hearst, di cui è collega. E' noto che l'Hearst possiede giornali assai diffusi, oltre che a New York, anche a Filadelfia, a Boston, a Chicago, a Denver e a San Francisco. Perciò i candidati del partito indipendente avranno l'appoggio di questa enorme catena di giornali, e tutto ciò farà loro avere dei voti. Tanto meglio per Taft, poichè ogni voto vinto dal candidato dell' Hearst è un voto perduto per Bryan.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re è partito iermattina, da Roma, in automobile per Racconigi, accompagnato dal generale Brusati e dal maggiore Camicia.

S. M. il Re di Grecia è partito ieri da Torino per Aix-les-Bains.

La bandiera di guerra alla nave "San Giorgio ". — Il presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, gen. Stefano Canzio, espresse recentemente a S. E. il ministro Mirabello il desiderio che la bandiera di combattimento della nave *San Giorgio* fosse regalata da dame genovesi.

Alla proposta dell'insigne genovese S. E. rispose col seguente telegramma:

« Generale Canzio, presidente Consorzio autonomo-Genova. Ho gradito moltissimo suo nobile gentile pensiero che non avrebbe potuto avere miglior punto di partenza del vecchio palazzo dal nome glorioso. Vivamente la ringrazio anche a nome della Marina — *Mirabello* ».

In seguito a ciò il gen. Canzio ha promosso la costituzione di un Comitato d'onore di dame genovesi.

Per l'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910. — La presidenza del Comitato nazionale per le Esposizioni italiane all'estero, con a capo l'on. senatore principe D. Prospero Colonna, è stata ricevuta da S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio al quale ha consegnato la relazione e il piano finanziario per la partecipazione italiana alla Esposizione universale e internazionale che avrà luogo a Bruxelles nel 1910. È stata poi ricevuta da S. E. il ministro degli affari esteri e gli ha rimesso copia di detti documenti. Gli studi e le proposte del Comitato nazionale sono state benevolmente accolte dagli onorevoli ministri, che hanno promesso di farne oggetto di sollecito esame.

Per l'Esposizione d'arte del 1909 in Roma. — Il Consiglio della Società degli amatori e cultori di Belle arti ha proceduto nella sua ultima adunanza all'elezione dei membri del Comitato ordinatore per l'Esposizione del 1909. Sono stati eletti, oltre il presidente conte Enrico di San Martino, il cav. Ippolito B[illegible] e gli artisti G. Aristide Sartorio, Camillo Innocenti [illegible]

Movimento commerciale. — Il 29 corrente, furono caricati a Genova 1055 carri, di cui 449 di carbone pel commercio e 72 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 321, di cui 90 di carbone pel commercio e 82 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 254, di cui 136 di carbone pel commercio e 18 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 147, di cui 54 pel commercio e 22 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 111 carri, di cui 77 di carbone pel commercio e 29 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Da Penang ha proseguito il 29 corrente per Bombay il *Capri*, della N. G. I. L'*Ischia*, della stessa Società è giunto a Singapore. Il *Nord-America*, della Veloce, è giunto a New-York. Da Buenos Aires è partito per l'Italia il *Ravenna*, della Società Italia. È giunto a New York il *Luisiana*, del Lloyd italiano.

ESTERO.

Il VII Congresso internazionale di chimica applicata. — È indetto il VII Congresso internazionale di chimica applicata in Londra dal 27 maggio al 2 giugno del prossimo anno 1909.

Lo scopo del Congresso è quello indicato dalle seguenti designazioni degli argomenti da trattarsi nelle seguenti Sezioni:

Sezione 1ª Chimica analitica — Sezione 2ª Chimica inorganica e industrie relative — Sezione 3ª Metallurgica e miniere (*a*), Esplosivi (*b*) — Sezione 4ª Chimica organica e industrie relative con due sottosezioni, (*a*) Prodotti organici, (*b*) Materie coloranti e loro applicazioni — Sezione 5ª Industria e chimica dello zucchero — Sezione 6ª Industria degli amidi (*a*), Fermentazioni (*b*), con due sottosezioni come sopra — Sezione 7ª Chimica agraria — Sezione 8ª Igiene e chimica medica (*a*), Chimica farmaceutica (*b*), Bromatologia (*c*) — Sezione 9ª Fotochimica e fotografia — Sezione 10ª Chimica fisica ed elettrochimica — Sezione 11ª Diritto, economia politica e legislazione in rapporto alle industrie chimiche.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 30. — Soltanto duemila scioperanti dei cantieri di costruzione hanno fatto firmare stamane il loro libretto alla Confederazione generale del lavoro. Inoltre soltanto 725 scioperanti hanno preso biglietti ferroviari per Draveil.

Dovunque gli scioperanti si sono formati in colonna per recarsi a far cessare il lavoro, sono stati dispersi dalla guardia repubblicana a cavallo e dagli agenti di polizia.

Non si segnala alcun incidente grave.

COSTANTINOPOLI, 30. — Le dimostrazioni nelle strade sono quasi cessate.

PARIGI, 30. — Malgrado lo sciopero proclamato per 24 ore, i cantieri sono calmi. Quasi tutti i terrazzieri della *Metropolitaine* scioperano. I muratori scioperanti sono poco numerosi.

Si segnala da Draveil e Vigneux che per tutta la mattinata ha regnato colà la calma.

Parecchi reggimenti di fanteria e di cavalleria agli ordini del generale Virvaire assicurano l'ordine.

VIGNEUX, 30. — Gruppi di scioperanti parigini arrivano di quarto in quarto d'ora. Alle 2.30 giunge un numeroso gruppo che ha alla testa i principali membri della Confederazione generale del lavoro e dell'Unione dei Sindacati. Essi sono scortati da uno squadrone di dragoni. I dimostranti, riuniti sulla strada di Pa[illegible] è stata issata una bandiera rossa

I dimostranti accolgono i soldati al canto dell'Internazionale e

coi grida di: *Abbasso l'esercito!* I dimostranti, scagliando sassi e bastoni tra le zampe dei cavalli, fanno indietreggiare la truppa.

Uno squadrone passa al piccolo galoppo per sgombrare la strada. In questo momento si odono colpi di rivoltella, ma fortunatamente nessuno rimane ferito. I dimostranti continuano a concentrarsi dinanzi all'Hangar, dove hanno luogo le riunioni.

CRISTIANIA, 30. — Tutti gli edifizi e le case sono imbandierate per l'arrivo del presidente della Repubblica francese, Fallières.

Un padiglione è stato eretto allo sbarcadero di Pipervikon.

Il tempo è minaccioso. La città è animata.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, 30. — Dopo la carica della cavalleria a Vigneux gli scioperanti hanno eretto barricate. Il generale Virvaire ne ha subito ordinata la demolizione. Intanto una parte degli scioperanti si è diretta verso Villeneuve. Molti altri scioperanti si sono raccolti sulla scarpata della ferrovia donde hanno gittato sassi contro le truppe. Sono avvenuti vari conflitti fra gli scioperanti e le truppe. Parecchi scioperanti e parecchi soldati sono rimasti feriti.

Nella Rue de Paris, presso il Municipio e presso la stazione ferroviaria, gli scioperanti sono saliti sui tetti di alcuni edifici in costruzione ed hanno lanciato sassi contro i dragoni i quali hanno fatto fuoco. Uno scioperante è rimasto ferito al petto e ad un ginocchio ed è stato traportato al castello Duplan.

Stasera alle ore 6 i conflitti fra truppe e scioperanti continuavano. Sono stati sparati vari colpi di arma da fuoco. Si crede che vi sia un morto. Cinque feriti gravi sono stati trasportati in una vicina farmacia. La cavalleria è infine riuscita a sgombrare la Rue de Paris ed a dominare il tumulto. Sembra che la calma vada ora ristabilendosi.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, 30. — La calma è stata ristabilita.

È difficile, anzi quasi impossibile, l'accertare il numero dei feriti e l'identificarli. Le scene che si sono svolte durante due ore consecutive sulla rue de Paris sono state terribili.

Il prefetto del dipartimento della Seine et Oise ed il sottoprefetto di Corbeil calmissimi hanno cercato di parlamentare cogli scioperanti, ma sono stati da essi accolti a sassate. Allora le truppe hanno sparato prima in aria e poi hanno fatto salve ferendo alcuni dimostranti, due dei quali sono morti in seguito alle ferite.

Dopo il conflitto durato mezz'ora le barricate sono state atterrate.

Verso le 8 di stasera numerosi scioperanti sono ripartiti per Parigi in ferrovia.

COSTANTINOPOLI, 30. — Le notizie pubblicate dai giornali che gli ufficiali esteri della gendarmeria e gli altri organi delle riforme in Macedonia sarebbero minacciati ed in pericolo non sono confermate dai dispacci consolari. I dispacci consolari affermano che la calma regna a Monastir. Le voci che le Ambasciate estere a Costantinopoli ed i loro Governi si occupino della protezione dei sudditi esteri e dei loro interessi e le voci circa passi fatti dalle potenze estere presso la Porta e circa la possibilità di un intervento armato, sono categoricamente smentite negli stessi circoli diplomatici, nei quali si dichiara che non vi è alcuna necessità di tali misure.

PIETROBURGO, 30. — Pioggie torrenziali sono cadute nella Russia meridionale.

Una parte della ferrovia del Vladicaucaso è distrutta.

La città di Krementz nel governo di Volinnia è inondata. Vi sono numerose vittime.

I danni prodotti dall'inondazione ad Odessa superano un milione e mezzo di rubli.

INNSBRUCK, 30. — Le pioggie torrenziali cadute in questi giorni hanno cagionato danni gravi nella vallata inferiore.

Due Comuni sono stati inondati. I bagni di Mehru presso Brixlegg sono stati distrutti.

Nella vallata di Ziller due case del comune di Hart sono state distrutte; una casa è stata asportata dalla violenza delle acque.

Si teme che vi siano 16 morti.

Il servizio ferroviario di Ziller è interrotto.

BRUXELLES, 30. — *Camera dei rappresentanti.* — Continua la discussione dell'articolo primo della Carta coloniale.

Si approva il primo alinea che garantisce agli abitanti della Colonia il beneficio degli articoli 7, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 24, della Costituzione belga.

Un emendamento di Vandervelde sulla libertà di stampa viene respinto. Vengono respinti pure un emendamento che chiede la libertà di associazione ed un altro emendamento di Lorand che chiede per gli stranieri residenti al Congo il diritto costituzionale.

BERNA, 30. — Le squadre di soccorso che partirono alla ricerca del milanese Gibert, scomparso nella vallata di Budasca o Cacciabella, sono tornate. Una di esse non reca alcuna notizia, le altre credono di avere degli indizi, che proverebbero che il Gibert volle discendere direttamente, dopo la capanna Sciora, sopra Vicosoprano.

Nuove squadre sono partite per esplorare i dintorni di Sciora. Non si nutre molta speranza di ritrovar vivo il Gibert.

Questi soggiornava a Promontogno, e martedì scorso volle da solo dare la scalata al colle Cacciabella.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, 30 — Durante gli odierni tumulti sono rimasti feriti il tenente colonnello del 27° dragoni, da un proiettile di arma da fuoco, che gli sfiorò una spalla, due capitani e due soldati di cavalleria pure da colpi di arma da fuoco.

Fra i dimostranti sembra che vi siano stati tre feriti molto gravemente, una quindicina di feriti leggermente e due morti.

Alle 8 della sera il prefetto ha fatto togliere il servizio d'ordine, lasciando soltanto due squadroni di dragoni dinanzi alla stazione, per la tutela dell'ordine durante la notte.

COSTANTINOPOLI, 31. — Il ministro di agricoltura, Selim Melhamè, si recò il 29 corrente all'ambasciata d'Italia pregando l'ambasciatore di voler porre a sua disposizione una scialuppa dell'ambasciata, onde condurre suo figlio, Nichad, nominato segretario dell'ambasciata ottomana a Roma, a bordo del vapore italiano *Bosnia*, in partenza per Brindisi, che doveva trasportarlo in Italia.

La richiesta essendo stata accettata, Selim pascià si servì della scialuppa dell'ambasciata per recarsi egli stesso a bordo del *Bosnia* e fuggire dalla Turchia.

L'incidente è molto commentato e la condotta di Selim pascià, che abbandona il suo Sovrano nelle critiche circostanze attuali, è fortemente biasimata.

VIENNA, 31. — Il *Fremdenblatt* scrive: In una parte della stampa si esprime l'opinione che, in seguito agli avvenimenti di Turchia, ogni azione per le riforme in Macedonia è cessata. Questa opinione si concreta in notizie nelle quali si parla addirittura dello imminente o del già compiuto ritiro della proposta di riforme anglo-russe. Tale opinione e tali notizie si basano sopra un errore. Nè i gabinetti di Londra e di Pietroburgo hanno ritirato le loro proposte, nè una potenza qualsiasi ha intenzione di lasciar cadere l'azione delle riforme.

L'interesse dell'Europa al ristabilimento dell'ordine in Macedonia è ancora adesso più che mai forte, specie in Austria-Ungheria, e tale interesse non fu diminuito dagli ultimi avvenimenti della Turchia.

Ora, come prima, cercheremo, piuttosto, che ai benefici delle nuove condizioni partecipino tutte le classi della popolazione macedone, senza alcuna differenza di confessione, i musulmani come i cristiani.

Niuno si compiacerebbe più che l'Austria-Ungheria, se tale

cambiamento in meglio si facesse internamente, si estendesse anche ai territori della Turchia vicini alla Macedonia.

Con soddisfazione notiamo che dal discorso di sir E. Grey alla Camera dei comuni risulta che la politica inglese segue la stessa nostra via e non dubitiamo che anche i concetti di massima delle altre potenze concorderanno coi nostri.

Il *Fremdenblatt*, riferendosi poi alle notizie circa la pretesa intenzione dell'Austria-Ungheria, d'intervenire in Macedonia, scrive che queste asserzioni debbono confutarsi colla più grande energia. Tale intenzione non è mai esistita e non esiste. Si tratta di una invenzione, ispirata da costante malevolenza, che deve condannarsi tanto più severamente in quanto che deve considerarsi in connessione colle voci, che di tratto in tratto si fanno correre, circa una convenzione segreta, militare o di altro carattere, fra l'Austria-Ungheria e la Turchia. Queste due fiabe cercano di appoggiarsi l'una sull'altra, speriamo senza successo.

In ogni caso la responsabilità delle eventuali conseguenze di tali fantasmagorie e calunnie ricade pienamente sui loro autori.

AIX-LES-BAINS, 31. — È giunto il Re Giorgio di Grecia.

NEW-YORK, 31. — Il Sultano ha proclamato l'amnistia generale a favore dei 200,000 turchi rifugiati agli Stati Uniti.

LONDRA, 31. — *Camera dei lordi*. — Si approva la legge per le pensioni per la vecchiaia.

PARIGI, 31. — La presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato stanotte la seguente Nota: « In seguito agli avvenimenti di Draveil, il presidente del Consiglio ha fatto chiamare d'urgenza il procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi e lo ha invitato a recarsi immediatamente a Draveil ed a Villeneuve Saint Georges per procedere ad una inchiesta. Egli sarà accompagnato da Hennion, direttore della polizia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

30 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	759.55.
Umidità relativa a mezzodì	32.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 32.1. minimo 19.9.
Pioggia in 24 ore	—

30 luglio 1908.

In Europa: pressione massima di 774 al nord-ovest della Francia, minimo di 759 sull'arcipelago greco.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente salito fino a 4 mm. in Lombardia; temperatura aumentata in Toscana, generalmente diminuita altrove; pioggie e temporali in Lombardia e Piemonte.

Barometro: massimo di 765 sull'estrema Calabria, minimo di 763 al nord della Sardegna.

Probabilità: venti prevalentemente del 3° e 4° quadranti, forti o moderati sull'Italia settentrionale; cielo coperto sull'Italia settentrionale con pioggie e temporali; generalmente sereno altrove; mare mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 luglio 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	26 5	23 8
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	29 5	21 9
Spezia	sereno	calmo	30 6	23 0
Cuneo	coperto	—	22 4	16 2
Torino	coperto	—	22 3	18 4
Alessandria	sereno	—	25 7	18 2
Novara	1/2 coperto	—	26 2	16 8
Domodossola	3/4 coperto	—	19 0	15 2
Pavia	3/4 coperto	—	28 8	17 1
Milano	1/4 coperto	—	29 2	18 7
Como	1/4 coperto	—	29 6	19 0
Sondrio	1/4 coperto	—	25 0	16 8
Bergamo	sereno	—	25 1	18 8
Brescia	3/4 coperto	—	30 1	20 1
Cremona	1/4 coperto	—	31 0	17 4
Mantova	sereno	—	29 3	21 0
Verona	sereno	—	31 2	20 0
Belluno	1/2 coperto	—	29 1	19 1
Udine	1/4 coperto	—	30 0	19 9
Treviso	1/4 coperto	—	33 1	21 1
Venezia	3/4 coperto	calmo	29 6	22 0
Padova	1/4 coperto	—	29 2	19 3
Rovigo	3/4 coperto	—	30 0	22 5
Piacenza	1/4 coperto	—	28 1	17 3
Parma	sereno	—	30 0	18 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	30 6	19 0
Modena	sereno	—	29 6	19 2
Ferrara	sereno	—	29 6	18 5
Bologna	sereno	—	29 6	20 2
Ravenna	sereno	—	27 9	16 5
Forlì	sereno	—	29 8	21 2
Pesaro	sereno	calmo	29 0	19 8
Ancona	sereno	calmo	30 5	20 2
Urbino	sereno	—	27 3	19 4
Macerata	sereno	—	30 0	?
Ascoli Piceno	sereno	—	30 0	18 5
Perugia	sereno	—	29 1	20 1
Camerino	sereno	—	26 8	19 8
Lucca	1/4 coperto	—	31 9	19 2
Pisa	sereno	—	32 6	18 4
Livorno	sereno	mosso	32 0	21 7
Firenze	sereno	—	33 7	18 9
Arezzo	sereno	—	31 2	20 4
Siena	sereno	—	29 4	21 1
Grosseto	sereno	—	32 8	20 1
Roma	sereno	—	31 6	19 9
Teramo	sereno	—	31 0	17 7
Chieti	sereno	—	26 1	18 0
Aquila	sereno	—	26 9	14 7
Agnone	sereno	—	24 9	16 8
Foggia	sereno	—	30 0	20 9
Bari	sereno	legg. mosso	27 0	20 8
Lecce	sereno	—	28 2	19 6
Caserta	sereno	—	32 8	20 1
Napoli	sereno	calmo	29 2	21 4
Benevento	sereno	—	30 9	19 0
Avellino	sereno	—	27 5	12 4
Caggiano	sereno	—	26 0	17
Potenza	sereno	—	24 6	14 [illegible]
Cosenza	sereno	—	30 1	18 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	24 1	14 3
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 0	22 0
Trapani	sereno	calmo	26 7	21 5
Palermo	sereno	calmo	31 7	17 9
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 5	23 0
Caltanissetta	sereno	—	23 0	21 0
Messina	sereno	calmo	29 7	22 2
Catania	sereno	calmo	30 3	21 3
Siracusa	sereno	calmo	29 6	21 9
Cagliari	sereno	legg. mosso	33 0	17 0
Sassari	1/4 coperto	—	27 0	17 6

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.